

LXIX.

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge: Stato degli impiegati civili — Approvazione, secondo le nuove modificazioni proposte dalla Commissione, degli articoli stati ad essa rinviati 4, 14, 16, 22 e 41 e reiezione della proposta del senatore Pierantoni di ripristinare l'art. 23 del progetto ministeriale soppresso dalla Commissione. — Parlano intorno alla nuova formula dell'art. 41 i senatori Finali, Calenda Vincenzo, Costa della Commissione, Geymet, Majorana-Calatabiano relatore, ed il ministro dell'interno — Approvazione, degli articoli 42 e 43, sui quali discorrono il senatore Lovera, il ministro dell'interno ed il relatore, e degli articoli 44 e 45 — Pr. posta del senatore Lovera di far precedere la discussione dell'art. 47 a quella del 46, consentita dal Senato — Parlano sull'art. 47, i senatori Lovera, Majorana-Calatabiano relatore, ed il ministro dell'interno — Approvazione dell'art. 47 e dei susseguenti fino all'art. 59 inclusivo — Svolgimento di una proposta del senatore Pascale di ripristinare l'art. 66 del progetto ministeriale soppresso dalla Commissione — Osservazioni dei senatori Paternostro, Calenda V. e Majorana-Calatabiano relatore e dichiarazione del ministro che non accetta la proposta Pascale.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

È presente il ministro dell'interno.

Il Senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Lovera ha facoltà di parlare sul processo verbale.

Senatore LOVERA. Ho chiesto la parola per far presente un'inesattezza attribuibile certamente alla complicatezza del concetto, non alla poca diligenza degli impiegati, che ho riscontrata nel resoconto sommario della seduta di ieri, relativamente ad alcune parole da me pronunciate sull'art. 23, per chiedere che sia possibilmente rettificata.

Parlando su quell'articolo, io rivolsi la preghiera al ministro ed alla Commissione di con-

sentire che anche le promozioni di classi non si facciano esclusivamente per anzianità, ma metà per merito e metà per anzianità.

Secondo il resoconto invece, io avrei chiesto che le promozioni per grado e per classe indistintamente, siano fatte metà per merito e metà per anzianità.

Come vede il Senato la differenza è sostanziale. Mentre infatti io, movendo dal concetto di allargare la strada al merito, chiedevo che anche nelle promozioni di classe, che Ministero e Commissione proponevano si facessero esclusivamente per anzianità, fosse introdotto l'elemento del merito, facendole metà per merito, e metà soltanto per anzianità; non mi poteva venire in mente di chiedere che le promozioni di grado, che secondo il progetto dovevano essere fatte tutte per merito, si facessero in-

vece metà per merito e metà per anzianità; ciò che sarebbe stato assolutamente in contraddizione col concetto mio.

Pregherei che questo sia rettificato.

PRESIDENTE. Io mi permetto di rammentare al signor senatore Lovera che il regolamento non consente, in occasione del processo verbale, che di domandare delle rettificazioni al processo verbale medesimo, ove in esso siano state inserite delle inesattezze sulla discussione della seduta antecedente. Ora qui egli non reclama contro il processo verbale, che è esattissimo, ma contro il resoconto sommario il quale mi permetto di rammentare che non fa testo; lo fa soltanto il resoconto stenografico.

Egli, ad ogni modo troverà la sua osservazione registrata nel resoconto ufficiale.

Senatore LOVERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore LOVERA. Chiedo scusa dell'errore, che si deve attribuire alla poca pratica che ho del regolamento. Ne terrò conto per altra occasione.

PRESIDENTE. Se nessun altro fa osservazioni, il processo verbale della tornata di ieri s'intenderà approvato.

(Approvato).

Seguito della discussione del progetto di legge: Stato degli impiegati civili (N. 111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge: Stato degli impiegati civili.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La Commissione ha risolto di pieno accordo col signor ministro le diverse questioni che si rannodano agli articoli rinviati. La prima riguarda l'articolo 4.

Mantenendo la sostanza del concetto che era stato formulato dalla Commissione, si è venuti d'accordo nel modificare la forma, ed in un punto anche la parte essenziale.

L'art. 4 verrebbe così modificato: « Salvo casi speciali per cui le leggi altrimenti dispongano, gli impiegati civili sono divisi in tre categorie.

« Gli organici dei quali agli articoli 3 e 97, determinano a quali categorie rispettivamente occorra la laurea, ed anche la specie di questa; la licenza e il diploma d'istruzione secondaria classica, o d'istruzione tecnica, di secondo grado; la licenza o il diploma d'istruzione secondaria classica, o d'istruzione tecnica, di primo grado, ovvero il diploma della scuola normale, o la patente di maestro superiore ».

La Commissione aveva presente quando formulò il suo articolo, la legge Casati, la quale distingue tre rami nella pubblica istruzione, e chiama primo il massimo, terzo il tecnico ed elementare.

Aveva presente quella legge, la quale, con un sistema opposto, parlando dell'istruzione secondaria classica e dell'istruzione tecnica, chiama primo l'inferiore, cioè il ginnasio e la scuola tecnica, e secondo il superiore, cioè il liceo e l'istituto tecnico.

Rammentava anche che un ministro, qualche anno fa, aveva creato due specie di licenze pel solo ginnasio, e chiamava licenza inferiore quella che si dà dopo i primi tre corsi; superiore, quella che si dà dopo il quarto e quinto.

Posto ciò, ad evitare l'equivoco che, richiamandosi alla parola della legge Casati, in cui col primo grado si accenna al grado inferiore, adoperò l'aggettivo « superiore » che c'era nel progetto del signor ministro, intendendo significare il secondo grado, giusta la legge Casati, dell'istruzione secondaria classica e tecnica; e adoperò l'aggettivo « inferiore » per significare il primo grado.

Ma, essendosi mossa censura, se non di carattere filologico, di proprietà di linguaggio legale; e, rilevato, di rimando, che la proprietà c'era nella formola della Commissione, anche perchè nella legge Casati è chiamato superiore ciò che propriamente è tale: mi piace ora soggiungere che abbiamo preferito di attenerci al rigido linguaggio della legge.

Se non che riconoscerà ognuno che era necessaria la data spiegazione, in vista di una legge la quale, determinando i rami della pubblica istruzione, chiama primo quello delle università, mentre negli studi secondari e tecnici chiama primo grado l'inferiore. Epperò, dicendo, nel nostro articolo: « istruzione secondaria classico, o tecnica, di secondo grado », intendiamo parlare del liceo e dell'istituto tecnico, cioè della

licenza superiore nelle scuole secondarie e tecniche; e dicendo « istruzione secondaria classica, o tecnica di primo grado », intendiamo parlare del ginnasio e della scuola tecnica, cioè della licenza inferiore nelle scuole secondarie classiche e tecniche.

Questo, per quanto riguarda la forma. Ma, quanto alla sostanza, noterò prima di tutto che, nel disegno del signor ministro, si sarebbero volute determinare le categorie.

La Commissione non escludeva che le categorie si determinassero; ma ne rimandava l'indicazione del numero, ai singoli organici. La Commissione, così deliberando, riteneva che le categorie si sarebbero fissate in un numero uniforme per la maggior parte dei Ministeri, e che questo numero sarebbe stato di tre. Ed essendo questo il suo pensiero, accetta la proposta ministeriale che, di regola, sieno tre le categorie.

Ma, siccome su due piedi non si poteva decidere delle condizioni di fatto in cui si trovano alcune Amministrazioni, per le quali, avuto riguardo alla qualità e varietà di servizio, le tre categorie forse non basterebbero, o perfino, come accennò il signor ministro, per qualche Amministrazione potrebbero credersi soverchie; così si è concluso di premettere alla determinazione delle tre categorie, le parole: « salvo casi speciali per cui le leggi altrimenti dispongano » cioè gli organici, che devono divenire leggi secondo gli articoli 3 e 97 (98).

Ultimo punto.

Il signor ministro avrebbe voluto fin da ora distinguere le categorie dal solo grado accademico; ed avrebbe chiamato prima, quella categoria alla quale gl'impiegati giungono, avendo il titolo della laurea; seconda, quella a cui basta la licenza liceale, o il diploma d'insegnamento elementare tecnico di grado superiore, propriamente d'istituto tecnico; terza, quella a cui occorre la licenza, o diploma, di grado inferiore.

Questo veramente alla Commissione parve non rispondesse esattamente all'importanza delle categorie; perchè lo stesso grado accademico, talvolta, appena può bastare a far conseguire una categoria più bassa. Ma, eliminando qui ogni questione, proponiamo si dica, che i

singoli organici determinino a quale categoria, rispettivamente, occorranza la laurea, la licenza di grado superiore, quella di grado inferiore, o i diplomi ad esse assimilati.

Stabilito ciò, l'accordo è stato intiero; cosìchè la formola da me, poco fa, letta, è quella che sintetizza il pensiero della Commissione e dell'onorevole ministro.

Intanto, onorevole presidente, io sono agli ordini del Senato, affinchè si apra la discussione sull'articolo.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito il signor relatore, a nome della Commissione, propone di riprendere in esame gli articoli che erano stati nella seduta passata sospesi. Il primo di questi articoli sospesi è il quarto: di esso la Commissione propone la seguente formola:

Art. 4.

Salvo casi speciali per cui le leggi altrimenti dispongano, gli impieghi civili sono divisi in tre categorie.

Gli organici, dei quali agli articoli 3 e 97, determinano a quali categorie rispettivamente occorre:

la laurea, e anche la specie di questa;

la licenza o il diploma d'istruzione secondaria classica o d'istruzione tecnica di secondo grado;

la licenza o il diploma d'istruzione secondaria classica, o d'istruzione tecnica di primo grado, ovvero il diploma della scuola normale o la patente di maestro superiore.

Pongo in discussione questa nuova formola proposta dalla Commissione d'accordo col signor ministro per l'art. 4.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo quarto testè letto: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si passa ora all'art. 14.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Si era obbietato quanto all'art. 14 della Commissione, che, con l'eliminazione delle parole del disegno ministeriale « salve le eccezioni stabilite dalla legge del 19 luglio 1862 », e la sostituzione delle

altre «salve le eccezioni di legge», si peggiorasse l'articolo, che pure lasciava, anche nei termini del disegno ministeriale, qualcosa a desiderare.

Ma, come rammentano gli onorevoli colleghi, la Commissione aveva ammesso che, ove l'accenno generico di «salve le eccezioni di legge» potesse sembrare non rispondente al concetto, si sarebbero sostituite le parole: «salve le eccezioni stabilite dalle leggi»; pur mantenendo la omissione del richiamo speciale alla legge 19 luglio 1862; il che, nel nostro articolo 14 erasi fatto a ragion veduta.

Una legge che riportasi ad altra legge, che come tutte non è mai di natura immutabile, costringerà a fare dei raccordamenti, appena la legge richiamata subisca una qualsiasi modificazione. Invece, una legge che si rimette alle leggi, scioglie tutte le difficoltà; perchè le leggi richiamate son quelle che vigono, e se queste più tardi saranno mutate, e pur manteranno il vincolo con l'altra che le richiamava, saranno pur sempre state validamente invocate.

Questo è stato il pensiero della Commissione; ed ad esso credeva di soddisfare con la sua formula «salve le eccezioni di legge». Ma, poichè si vogliono adoperare altre parole, si consente nel dire «salve le eccezioni stabilite dalle leggi».

PRESIDENTE. L'art. 14 che fu sospeso in una tornata precedente posto in discussione, era del tenore seguente:

Art. 14.

Gli impieghi retribuiti dallo Stato non possono cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle università libere o da qualsiasi altra Amministrazione pubblica, salve le eccezioni di legge.

La Commissione propone ora di accordo col signor ministro (secondo una proposta che del resto era stata fatta anche l'altro giorno in seduta), di aggiungere dopo le parole: «salve le eccezioni di legge», le parole «stabilite dalle leggi».

Pongo dunque in discussione quest'art. 14 ed il relativo emendamento.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'emendamento.

Chi approva che alle parole: «salve le eccezioni di legge», si sostituisca «salve le eccezioni stabilite dalle leggi» è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 14 cos' emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Con eguale accordo tra la Commissione e il signor ministro, si propone una modificazione all'artic. 16, che sarebbe il 18 del disegno ministeriale, e propriamente al capoverso che segue immediatamente il primo numero dell'articolo stesso, col quale si richiede, per essere nominato ad impiego civile, la qualità di cittadino italiano.

Nel capoverso, si diceva così: «sono equiparati ai cittadini dello Stato per gli effetti della presente legge, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità».

Questa formola sollevò delle obiezioni, le quali, io mi debbo affrettare a dirlo, riuscirono gradite, ma non nuove alla Commissione.

La quale si attendeva che qualche rilievo simile a quello che fu fatto, si manifestasse nella discussione dell'art. 18, senza di che, essa stessa, la Commissione, sarebbe sorta per farlo. Imperciocchè, ove fosse rimasto il secondo capoverso, quale è nel disegno ministeriale, sarebbe stata necessaria, per lo meno, una modificazione all'art. 59 (62), il quale dichiara dimissionario chi perda la cittadinanza.

Ora è naturale che coloro i quali non la ebbero, ma solamente ebbero un'equiparazione legale che non faceva cessare la cittadinanza di origine, non avrebbero perduta mai la cittadinanza italiana.

Ma non era concepibile una disposizione di legge che creasse il privilegio al non ancora cittadino italiano, di conseguire uffizi nello Stato; a lui che, per mera dichiarazione di legge, diviene cittadino soltanto equiparato; mentre, d'altra parte, perchè egli conserva ancora la cittadinanza d'origine, sarebbe stato perpetuamente esente dall'applicazione della sanzione

penale in rapporto alla perdita della cittadinanza, di cui all'artic. 59 (62); chè, egli l'equiparazione, pur esercitando cittadinanza e adempiendo correlativi doveri in paese politicamente straniero, non avrebbe mai perduta.

E vuolsi aggiungere che, lasciando il capoverso ministeriale, oltrachè nella contraddizione tra gli articoli 16 e 59 (62), si sarebbe inciampato in un'altra col codice civile; il quale, all'articolo 6, ultimo capoverso, categoricamente dice che sarà senz'altro reputato cittadino lo straniero che ha accettato un impiego pubblico nel Regno.

Per effetto di cotesta disposizione, anche i cittadini delle altre regioni d'Italia assunti a pubblici uffici, acquistano la nazionalità. Ma, se noi diciamo ora, non già che l'acquistano, nel che sarebbe la perdita della cittadinanza d'origine, ma soltanto che sono equiparati a cittadini, il che non vuol dire che abbiano a perdere la propria cittadinanza; se aggiungiamo ancora, che l'equiparazione segue ancorchè manchi la naturalità: riesce evidente la contraddizione della nostra legge con l'art. 6 del codice civile.

Ad ogni modo, per conservare intatto il pensiero del progetto ministeriale, e rimuovere non soltanto le obiezioni, ma le contraddizioni in cui s'inciamperebbe; la Commissione ed il signor ministro sono venuti d'accordo nel riprodurre qui l'art. 1° n. 1 della legge elettorale politica 24 novembre 1882.

Quindi essa propone che il capoverso che segue il n. 1°, sia modificato eliminando le parole: «quando anche manchino della naturalità»: così sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, i cittadini delle altre regioni italiane; e aggiungendo queste: «ove abbiano ottenuto la naturalità per decreto reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re».

PRESIDENTE. L'art. 16, secondo la primitiva proposta della Commissione, era del tenore seguente:

Art. 16.

Per essere nominato ad impiego civile è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. essere cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, i cittadini delle

altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

2. avere compiuto la età di 18 anni, e non avere oltrepassato quella stabilita dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione;

3. avere adempiuto a tutte le altre condizioni stabilite per ciascuna Amministrazione.

A questo primo testo la Commissione, d'accordo col signor ministro, propone ora il seguente emendamento: laddove è detto: «Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità», si dica: «i cittadini delle altre regioni italiane, ove abbiano ottenuto la naturalità per decreto reale, ed abbiano prestato giuramento di fedeltà al Re».

Pongo in discussione questo articolo, e il relativo emendamento.

Nessuno chiedendo la parola verremo ai voti.

Cominceremo dall'emendamento.

Quelli i quali intendono che si dica: «i cittadini delle altre regioni italiane, ove abbiano ottenuto la naturalità per decreto reale, ed abbiano prestato giuramento di fedeltà al Re», sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 16 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Benchè non si presentino che proposte negative, pure la Commissione è in dovere di dar conto dell'art. 23 del disegno ministeriale, del quale articolo essa chiede la soppressione. Ha riesaminato diligentemente il suo precedente deliberato; ed è dolente di dover persistere in quel concetto di soppressione. Se non che è lietissima di aver trovato concorde nel proprio divisamento, anche l'onorevole ministro.

Dirò brevissime parole in proposito.

La Commissione crede che si sarebbe potuto scegliere un sistema diverso da quello che si propone, in ordine all'acquisto dei pubblici uffici.

Ma, quando si è accettato il concetto di far precedere al conferimento dell'ufficio pubblico, oltrechè il possesso di un titolo accademico, un esame che, in genere, è di concorso, naturalmente si è creduto essersi abbondato, non scarseggiato, in vincoli e guarentigie.

Ma se, superati gli ostacoli, e ottenuto l'ufficio questo deve tuttavia giudicarsi precario, per evitare, dicesi, di correr pericolo d'inciampare in un ufficiale che, in pratica, si chiarisse non idoneo per attitudine e azione; con ciò si distrugge tutto il sistema. Crediamo che possano esservi dei casi di non buona riuscita degli impiegati; ma questi sono casi rarissimi, e son quelli, rispetto ai quali son preveduti i rimedi nella legge.

Le sanzioni penali in essa, forse, non sono soverchie; però mancano. Onde segue, che l'impiegato il quale, all'atto pratico, riesca incapace, o non si governi secondo legge, darà poco fastidio; chè la legge dà modo al Governo di disfarsene.

Seconda parte. Si domandava con l'art. 23, lo scemamento dello stipendio per i primi sei mesi. Ed anche per ciò, si è dovuto osservare che non vi è veruna seria ragione giuridica di ammetterlo.

Se, tenuto conto delle contingenze della finanza, può trovarsi a pro di quella disposizione, una ragione fiscale; nulla impedisce che una legge fiscale distinta si proponga.

Ma, siccome questa di sua natura va rannodata al bisogno dell'erario, per ciò stesso sarà una legge transitoria. Invece, il voler scemare, in una legge normale che deve aver carattere di lunghissima vitalità, non già le guarentigie, ma le aspettative, in vista delle quali la concorrenza o l'intervento dei migliori elementi nell'aspirazione ai pubblici uffici, si manifesta; è andar contro ai fini elevatissimi, cui si deve mirare e si mira in un elevato ordinamento dei pubblici servizi.

Per questa seconda parte, quindi, la Commissione persiste nella relativa eliminazione dell'articolo.

Esposto tutto ciò, soggiungo che la Commissione non ha ommesso l'esame dell'emendamento dell'onorevole Pierantoni. Ma, per le ragioni medesime per le quali si mantiene la soppres-

sione dell'articolo 23, dichiara che non può essere accolto quell'emendamento.

E nulla chiediamo dal Senato, perchè manca ogni concreta proposta contro il nostro divisamento negativo.

PRESIDENTE. Come il Senato ricorda, il senatore Pierantoni aveva nella seduta del 1° corrente proposto di ripristinare l'art. 23 del disegno ministeriale che la Commissione proponeva di sopprimere. Quest'articolo 23 era del tenore seguente:

Art. 23.

Durante i primi sei mesi dalla sua designazione ad un primo impiego civile, ogni impiegato riceve solo due terzi dello stipendio assegnato alla sua classe dal ruolo organico.

In tale periodo di esperimento egli può essere licenziato per inettitudine o per gravi motivi di disciplina, previo parere del Consiglio di amministrazione nel primo caso, e del Consiglio di disciplina nel secondo.

Trascorso il semestre senza demeriti, l'impiegato acquista diritto alla nomina definitiva ed all'intero stipendio.

Il senatore Pierantoni però proponeva a quest'articolo i seguenti emendamenti, cioè che invece di dire: « Durante i primi 6 mesi », si dicesse: « Durante il primo anno » e si aggiungesse l'inciso: « Dopo un anno di esperimento vi sarà un esame pratico di classificazione ».

Il senatore Pierantoni non essendo presente pongo ai voti la sua proposta di ripristinare questo articolo che nè il ministro, nè la Commissione accettano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'articolo 22 ci fu rimandato dietro proposta dell'Ufficio centrale, e col consenso del signor-ministro.

Esso riguarda la composizione della Commissione amministrativa dei Ministeri, e delle Amministrazioni centrali aventi speciale ruolo di impiegati. L'art. 22 corrisponde al 25 del progetto ministeriale. Il pensiero della Commis-

sione, quando formulava il suo articolo, era ispirato a due concetti, l'uno di ragione, l'altro di fatto. Quello di ragione è questo: dare, possibilmente, la massima rappresentanza ai diversi interessi, cioè alla grande varietà degli uffici. Quello di fatto era quest'altro: quantunque non prescritto da legge, sono numerose, di presente, le Commissioni che nei diversi Ministeri preparano le proposte di promozioni.

Io non so ciò che avvenga nel Ministero dell'interno; ma so benissimo che in un Ministero nel quale ebbi della consuetudine, per le annotazioni dei promovibili, e per le proposte di promozione, si costituivano in Commissione la totalità de' funzionari superiori, discendendo sino al capo di gabinetto avente grado minore di capo divisione. Quindi l'idea che, per virtù della nostra proposta, potessero aversi Commissioni eccessivamente numerose, non si designava perigliosa alla mente della Commissione. Ma questa non può non riconoscere che, tra i diversi Ministeri, le differenze, applicando la nostra prima proposta, sarebbero state enormi.

Onde, affinché le garanzie si somiglino, l'Ufficio centrale ha opinato di riportarsene ai singoli organici, che saranno leggi; nei quali tassativamente si specificherà il numero dei componenti e si stabiliranno le norme.

Ma crede necessario che, intanto, nella legge che deve essere una specie di codice per gl'impiegati, si determinino dei capisaldi.

Primo dei quali consiste, nell'affermare che la presidenza della Commissione amministrativa sia data al sottosegretario di Stato; perchè non si vuole minimamente, nè scemare la responsabilità del Governo, nè disarmarlo.

Quanto alla composizione poi, intendiamo che essa non sia mai di un numero inferiore a cinque, nè maggiore di nove. In tale latitudine ci sarà capienza di adattarla a tutti i Ministeri e Amministrazioni.

Intendiamo ancora, che questi cinque, o questi nove, debbano venir designati nelle forme da stabilirsi per legge. E sarà quello il momento, ove non si voglia lasciar potestà al Governo di sceglierli, e invece si voglia sieno indicati, per qualità di ufficio o per anzianità, nella legge, di propugnare il correlativo sistema.

Questa Commissione però proponiamo sia formata da funzionari di grado non inferiore a quello di capo divisione.

Questi sono i concetti limitativi della potestà lasciata al Governo di risolvere la questione coi suoi organici: potestà relativa anche questa, non assoluta; perchè gli organici per effetto della penultima disposizione di questa legge devono essere presentati dal Governo al Parlamento per essere convertiti in legge.

Posto ciò, l'art. 22 in unico comma, suonerebbe così:

« In ciascun Ministero, e in ciascuna delle Amministrazioni centrali aventi speciale ruolo di impiegati, è istituita una Commissione amministrativa presieduta dal sottosegretario di Stato, e composta di un numero non minore di cinque, nè maggiore di nove, designati fra i funzionari di grado non inferiore a quello di capo divisione; e secondo le norme che saranno stabilite nei singoli organici dei quali agli articoli 3 e 97 ».

PRESIDENTE. L'art. 22 che fu sospeso era del tenore seguente:

Art. 22.

In ciascun Ministero, e in ciascuna delle Amministrazioni centrali avente speciale ruolo di impiegati, è istituita una Commissione amministrativa, composta del sottosegretario di Stato che la presiede; del direttore generale e degli ispettori generali, dove esistono, e dei direttori capi divisione. Il direttore del personale esercita anche le funzioni di segretario.

Nei Ministeri, o nell'Amministrazione, nei quali la Commissione amministrativa, così composta, non risultasse di cinque membri, sarà completata con uno o più capi sezione, per ordine di anzianità.

La Commissione di accordo col signor ministro propone una nuova redazione di questo articolo nella forma seguente:

Art. 22.

« In ciascun Ministero e in ciascuna delle Amministrazioni aventi speciale ruolo d'impiegati è istituita una Commissione amministrativa presieduta dal sottosegretario di Stato, e composta in numero non minore di cinque nè maggiore di nove designati fra i funzionari di grado non inferiore a quello di capo divisione e secondo le norme che saranno stabilite dai singoli organici dei quali negli articoli 3 e 97 ».

Pongo in discussione questa nuova redazione dell'art. 22.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora torneremo all'art. 41 dove rimanemmo nella seduta di ieri.

Riprendiamo quindi la strada diretta.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Questo articolo (47-41) ci fu rinviato, in seguito ad alcune osservazioni dell'onor. senatore Finali. Anche su tale articolo, la Commissione si è posta d'accordo col signor ministro. Però non si tratta di mantenere nella sua integrità la formola che era stata proposta. Questa diceva: « agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia, non è computato ». Tale periodo era conforme a quello del disegno ministeriale. In questo però seguiva un inciso, di cui chiedevamo la soppressione.

Ora tratterebbesi, invece, di ripristinare quell'inciso, con sostanziali modificazioni però, e cioè: « e quindi l'impiegato che cessa da tale stato riprende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa ». In tal modo diciamo in chiari termini, quello che, mediante la eliminazione dell'inciso ministeriale e col rimettersene alla legge vigente, intendevamo affermare.

Nel seguente capoverso, poi, si direbbe: « il tempo trascorso in aspettativa per infermità, e quello per servizio militare, sono computati per intero ».

Si toglierebbero quindi le parole: « in entrambi i casi però », lasciando invece le altre: « al solo effetto dell'eventuale progressione nel ruolo ». Questo era il concetto del disegno ministeriale, che si era riprodotto nell'articolo della Commissione.

Ora, il punto di innovazione, indiscutibilmente vera e apportata con piena volontà e cognizione di causa, non per non aver tenuto presente la legge in vigore, ma per volerla emendare; è propriamente quello che riguarda il tempo trascorso in aspettativa per infermità, all'effetto della eventuale progressione del ruolo.

La Commissione faceva questa considerazione: perchè privare anche dell'anzianità, quei funzionari pubblici disgraziatissimi, i quali hanno già avuto dimezzato il loro stipendio, e hanno dovuto sobbarcarsi a tutti gli oneri e agli inconvenienti di una infermità?

Serbando ad essi l'anzianità, non si danneggia la finanza; dappoichè rimane intatto ciò che è stabilito nella legge sulle pensioni; e, se l'impiegato contribuì solo per metà a nutrirne il fondo, non avrà pensione in ragione del tutto, cioè anche per ciò che non contribuì. Ma, lasciando anche agli impiegati posti in aspettativa per infermità, l'anzianità al solo effetto, diceva il signor ministro, e diciamo noi, dell'eventuale progressione nel ruolo, come si fa per i militari, si compie un atto di giustizia.

A togliere peraltro il dubbio che si affacciava alla mente dell'onorevole senatore Finali, che cioè, il dire che l'effetto circoscritto « alla eventuale progressione nel ruolo », potesse significare perdita di altre competenze; si sono tolte le parole: « in entrambi i casi ».

L'ultimo inciso non fa altro che riprodurre l'ultimo capoverso, quello del signor ministro, che cioè, mentre dura la aspettativa, l'impiegato non può conseguire la promozione.

PRESIDENTE. Il testo dell'art. 41 posto ieri in discussione era il seguente:

Art. 41.

« Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia, non è computato.

Il tempo trascorso per infermità e quello per servizio militare sono computati per intero: in entrambi i casi però, al solo effetto dell'eventuale progressione nel ruolo.

Mentre dura l'aspettativa, l'impiegato non può conseguire promozione ».

Oggi la Commissione di accordo col signor ministro propone il seguente emendamento.

Al primo alinea, laddove è detto: « il tempo trascorso in aspettativa » si aggiunga: « non è computato, e quindi l'impiegato che cessa da tale stato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa ».

Poi il 2° comma si propone di modificarlo così: « Salva la applicazione per diritto alla pensione, della legge sulle pensioni, il tempo

trascorso in aspettativa per infermità e quello per servizio militare sono computati per intero all'effetto dell'eventuale progressione nel ruolo ».

Segue infine il terzo comma: « Mentre dura l'aspettativa, l'impiegato non può conseguire la promozione ».

Senatore FINALI. Domando la parola,

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Finali.

Senatore FINALI. Sono molto contento che le mie osservazioni fatte ieri in questo articolo ricevano nella proposta fatta oggi dalla Commissione, d'accordo col signor ministro, buono accoglimento.

Ma sperando che la proposta che sto per fare possa essere accolta facilmente, ed anzi senza discussione, tanto dall'onorevole ministro quanto dalla Commissione, la farei intorno all'ultimo alinea dell'articolo, sul quale ieri non parlai, cioè sulle parole: « mentre dura l'aspettativa l'impiegato non può conseguire promozioni ».

Sta bene per l'impiegato ch'è fuori di servizio, sia egli in aspettativa per ragione di famiglia, o per ragioni di salute. Non prestando servizio in quel tempo non deve conseguire promozione.

Ma la disposizione estesa anche all'aspettativa derivante dalla sua chiamata al servizio militare ha un altro carattere.

L'aspettativa per ragioni di servizio militare è un istituto nuovo, che non si trova nella legge vigente sulle pensioni degli impiegati civili, nè in altra.

Ora io domando: quando un impiegato in gravi contingenze della patria (perchè senza questo non si fanno straordinarie chiamate alle armi), lascia il suo posto per prestare un servizio molto più pericoloso che non sia quello di stare a scrivere o dettare in uno scrittoio, in questo tempo gli dovrà esser tolto di conseguire la promozione?

Quando torna al suo posto dovrà vedersi preceduto da taluno di quelli che gli erano inferiori nel grado e nella classe: e che erano rimasti pacificamente al loro posto, mentre egli rendeva altro e non meno importante servizio alla patria, e si cimentava per essa con la vita?

A me pare che le due situazioni meritino un trattamento diverso; quindi crederei che la disposizione proibitiva si dovesse mantenere solo

per l'aspettativa fuori di servizio per motivi di famiglia o per infermità, e non estendersi anche all'aspettativa di servizio civile, chiesta per adempiere al servizio militare.

Se fosse accolta la mia proposta basterebbe introdurre nell'alinea 2, poche parole e dire: « mentre dura l'aspettativa per ragioni di famiglia o per infermità, l'impiegato non può conseguire promozioni ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La Commissione fece sì questa questione, ma venne alla conclusione di non alterare la proposta del signor ministro, per questa semplice ragione. Chi è chiamato a prestare il servizio militare non è chiamato ad altro che a pagare una tassa....

Senatore FINALI. È una tassa forte.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*.... Terribile, ma è una tassa. Ora l'impiegato non ha diritto di soddisfare all'obbligo del servizio militare, conseguendo un privilegio rispetto a tutti gli altri cittadini che potrebbero subire, e spesso subiscono, danni ancor maggiori di quelli di colui del quale si arresta soltanto la eventuale promozione.

Ai padri di famiglia, chiamati a prestare servizio, nessuno va a ricercare, che generi di iatture, spesso ingentissime, essi patiscono. Quindi non si tratterebbe di altro che di creare un privilegio.

Volete crearlo? Io mi rivolgo innanzi tutto al signor ministro, per conoscere se egli lo consenta.

Ma la Commissione nota ancora che, poichè il servizio militare è il disimpegno di un dovere che ha origine indipendente dai rapporti d'ufficio, a rigor di diritto nell'adempire a costoso dovere chi è in aspettativa per ragione di servizio militare, non può avere maggior diritto di chi è in aspettativa per altre ragioni, e sopra tutto se per infermità.

Se si crede che lo adempire a cure e a doveri domestici non sia titolo comparabile al dovere del servizio militare, altrettanto non si può affermare per chi è in aspettativa per infermità.

Queste sono le ragioni per le quali la Com-

missione non inclina ad introdurre il chiesto privilegio.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'aspettativa si può chiedere e concedere per tre motivi, o di famiglia, o di salute, o per ragione di servizio militare.

Io comprendo perfettamente bene che quando si chiede per motivi di famiglia non si abbia poi diritto di godere di certi vantaggi.

Incomincia a nascermi un dubbio quando si tratta di motivi di salute; il dubbio si fa più forte quando si tratta di servizio militare. Ma allargheremmo troppo se volessimo concedere tanto pei motivi di salute, quanto pei motivi militari, ed il mio amico Finali comprende che in questo momento non sarebbe possibile consentirlo.

Consentirlo solamente pei motivi di servizio militare, e non consentirlo pei motivi di salute, secondo me, costituirebbe una ingiustizia, e la ingiustizia sarebbe più grave, considerato che i motivi di salute sono continui, si presentano sempre; il servizio militare si presenta in certi casi eccezionali. Quindi io pregherei il mio amico Finali di non insistere.

Per ora siccome non è possibile consentire il beneficio anche a coloro che chiedono l'aspettativa per motivi di salute prego l'onorevole senatore Finali di non insistere e di lasciare la proposta come si trova. Ripeto, io sono sicurissimo che quando si verificasse la necessità di un servizio militare, prolungato d'un caso di guerra, il Governo saprebbe convenientemente provvedere per coloro che servono la patria.

Senatore CALENDÀ V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ V. Mi permetto una semplice osservazione.

Il fondamento giuridico della disposizione che non fa computare il tempo dell'aspettativa agli effetti della promozione, questo solo può essere che il tempo non impiegato in servizio dello Stato, non può far acquistare diritti; ed io mi spiego come il collocato in aspettativa per motivi di famiglia o di salute, non sia messo alla pari dell'impiegato in servizio e come quegli perda il suo turno di promozione. Sia stata

volontà o disgrazia, resta sempre il fatto del servizio non prestato.

Ma allorchè un impiegato che ha il miglior volere di continuare l'opera sua in ufficio, un bel giorno, per un più grave dovere verso la patria, è chiamato dal Governo a prestare un servizio tanto più grave quale è il servizio militare, ponendo forse per esso in pericolo la propria vita, io non comprendo come proprio a cotesto impiegato si neghino i vantaggi che la legge concede a chi serve lo Stato.

Cotesto trattamento non può volerlo il giusto e savio legislatore: e poichè noi stiamo facendo una legge a scopo di garanzia per gli impiegati, a me pare, e il ministro nella sua grande equanimità il riconosceva, che per la grande differenza che è fra gli impiegati in aspettativa per motivi di salute o di famiglia e quelli in aspettativa obbligatoria pel servizio militare, uguale non possa essere il trattamento degli uni e degli altri.

È evidente che finchè il cittadino serve lo Stato o sotto le armi o negli uffici pubblici, debba egli mantenere il diritto alla promozione. Privarnelo, mentre è sotto le armi, sarebbe recargli grave pregiudizio nella carriera, per un fatto che dovrebbe invece dargli diritto a maggiori compensi, avendo oltre che servito lo Stato, messo a rischio la propria esistenza.

Quindi io mi unisco alla proposta dell'onorevole senatore Finali, la quale a me sembra improntata a sensi, non dirò di equità, non dirò di giustizia, ma di altissima convenienza politica, perchè se non possiamo noi premiare i cittadini che espongono la vita in difesa della patria, non dobbiamo almeno metterli in una condizione inferiore a coloro che, servendo lo Stato negli uffici pubblici, non vanno incontro a disagi o pericoli. Quindi io prego il Senato, l'onorevole ministro e la Commissione di accogliere l'emendamento del senatore Finali.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Il dissenso su questo punto fra l'onorevole ministro dell'interno e me, è più di forma che di sostanza; poichè egli ha detto, e nell'animo suo patriottico non poteva esservi altro sentimento, che in certe contingenze si provvederebbe immancabilmente con disposizioni speciali.

Ma dacchè si dovrebbe poi provvedere con disposizioni speciali, perchè non lo "facciamo organicamente qui?

Poichè non vi è dissenso nel fondo della questione con lui, spero che sia arrendevole all'emendamento da me proposto, che ha avuto l'appoggio dell'onorevole senatore Calenda.

PRESIDENTE. Prima di venire ai voti pregherei la Commissione e il signor ministro di dichiarare se mentre essi sono d'accordo nelle altre proposte, dopo i discorsi uditi, credono di accettare la proposta del senatore Finali.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Come ha detto il mio onorevole collega Majorana, la questione non è venuta nuova alla Commissione, la quale ne aveva formato oggetto di attento studio, compiuto col desiderio di trovare la soluzione che venne proposta dal senatore Finali. E questo desiderio, lo si comprende facilmente, era suggerito da quel sentimento, così vivo e costante nel Senato, di rispetto, di amore pei cittadini che portano la divisa militare, per quelli che espongono la loro vita per la patria.

Noi però abbiamo creduto che non si potesse ammettere la proposta perchè pareva, come ha detto il collega Majorana con molta chiarezza, che si costituisse a favore del militare una condizione di particolare favore.

Per l'impiegato militare il servizio non recherebbe alcun danno, giacchè durante il servizio militare, insieme allo svolgimento della carriera militare, conseguirebbe quei vantaggi che sono propri della sua posizione di impiegato civile; e quindi il servizio militare gli servirebbe, per così dire, due volte.

Ammetto però che vi sia un punto, nel quale è necessario ancora dello studio, ed è la condizione dell'impiegato chiamato al servizio militare in tempo di guerra.

Sotto questo aspetto la questione non fu studiata; e però potrebbe essere rinviata perchè la Commissione possa riferirne nella prossima seduta.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Apprezzo moltissimo le osservazioni dell'on. senatore Finali. Ritengo che si potrebbe trovare il modo di con-

ciliare la questione. Parlando in generale del servizio militare, mi parrebbe troppo, perchè allora dovrebbe anche comprendersi il servizio ordinario che un impiegato, chiamato sotto le armi, potrebbe prestare in tempo di pace.

In questo caso, l'impiegato non fa che adempiere ad un dovere come tutti gli altri cittadini. Ma una esclusione può farsi in tempo di guerra quando si presta servizio militare. In questo caso si può avere una considerazione speciale, e sono d'accordo colla Commissione, che si potrebbe modificare l'articolo così: « mentre dura l'aspettativa, l'impiegato non può conseguire promozione, tranne il caso di aspettativa per servizio militare in tempo di guerra ».

Ciò è giustissimo, perchè il servizio che quell'impiegato rende è uno dei più gravi, è più grave anzi, di quello che presta come impiegato civile. Spero che, d'accordo colla Commissione, si possa introdurre codesta disposizione la quale non è un favore, ma un atto di giustizia.

Senatore GEYMET. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GEYMET. Prego la Commissione di accettare la proposta dell'onorevole ministro, perchè essa è conforme a quanto è detto all'art. 21.

In quell'articolo infatti per la nobile insistenza dello stesso onorevole ministro dell'interno, si è reintegrata la disposizione che ammette in equa parte negl'impieghi i cittadini che siano stati feriti in guerra.

Ora favorendo questi, parmi giusto e logico che pur debbansi favorire quegli impiegati che saranno chiamati in caso di guerra a cimentare la loro vita in pro della patria non frustrandoli della promozione che possa spettar loro in tal circostanza, che aggiunge un maggior titolo di benemerenzza ai loro servizi.

Per questa ragione, rinnovo la preghiera alla Commissione di accettare la proposta dell'onorevole ministro dell'interno.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Poichè l'accordo pare che si possa fare generale, resterebbe la questione della forraola.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Questa ve la abbandono.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Per circoscrivere il caso e senza turbare l'armonia della formola dell'inciso, forse si potrebbe dire così: « All'infuori del militare che serve in tempo di guerra, l'impiegato, mentre dura l'aspettativa, non può conseguire promozione ».

PRESIDENTE. Io non posso mettere ai voti che delle formole precise.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. A me sembra che siamo rimasti d'accordo, almeno nella sostanza; si tratta ora di risolvere la questione della formola.

PRESIDENTE. Parmi allora che si possa dire:

« Mentre dura l'aspettativa l'impiegato non può conseguire promozione, a meno trattisi di aspettativa per servizio militare in tempo di guerra ».

Porrò dunque ai voti innanzi tutto il primo emendamento; cioè l'aggiunta che la Commissione, d'accordo col ministro, propone al primo alinea; e che cioè dove è detto: « Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia, non è computato » si aggiunga « e quindi l'impiegato che cessa da tale stato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta dedotto il tempo passato in aspettativa ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Vi è poi un secondo emendamento che consiste nel portare il secondo alinea come era redatto, nel seguente:

« Salva l'applicazione per diritto alla pensione, della legge sulle pensioni, il tempo trascorso in aspettativa per infermità e quello per servizio militare sono computati per intero all'effetto dell'eventuale progressione nel ruolo. »

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Finalmente vi è un altro emendamento ed è questo: aggiungere al terzo alinea dopo le parole « mentre dura l'aspettativa l'impiegato non può conseguire promozione » le seguenti: « a meno trattasi di aspettativa per servizio militare in tempo di guerra ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 41 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 42.

Non si disporrà del posto dell'impiegato in aspettativa durante il tempo di essa. Se però la convenienza del servizio esige che al suo posto si provveda definitivamente, se ne lascerà vacante nella stessa o in un'Amministrazione assimilata, altro di eguale grado e stipendio.

(Approvato).

Art. 43.

I prefetti del Regno, gl'inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere collocati di ufficio in aspettativa per ragioni di servizio, indipendentemente dai motivi sopra indicati.

L'aspettativa per motivi di servizio non eccederà la durata di un anno.

Ai funzionari in aspettativa per motivi di servizio, è applicabile l'art. 50.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. All'art. 43 (49 del progetto ministeriale), propongo il seguente emendamento: dopo le parole « possono essere collocati d'ufficio in aspettativa » aggiungere le seguenti: « od a riposo ».

Devo avvertire fin d'ora che come necessaria conseguenza di questo emendamento, e come sua esplicazione dovrò proporre un altro all'articolo 47 così strettamente collegato col primo che non solamente le considerazioni che esporrò ora brevemente a sostegno di quello varranno necessariamente a sostegno anche dell'altro, ma che senza la conoscenza del secondo male si potrebbe comprendere la portata del primo, per cui chiedo il permesso al Senato di darne lettura fin d'ora a titolo di spiegazione.

« All'art. 47, sostituire il seguente:

« Oltrepassati i 10 anni di servizio, come è detto nell'articolo precedente, i detti funzionari acquistano titolo a conseguire la pensione che sarà liquidata a termini degli articoli 14 e 17 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

« Il tempo utile prestato in uno degli uffici indicati nel precedente art. 43, sarà agli effetti della pensione aumentato del terzo quando sono collocati a riposo di ufficio, purchè non abbiano raggiunto 25 anni di servizio, e con l'aggiunta del terzo non si eccedano i 25 anni di tempo utile per la pensione.

« Rimangono ferme le disposizioni della legge 14 aprile 1864, n. 1731, e tutte le altre relative alle pensioni per il computo degli anni utili a conseguire la pensione, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda di detti funzionari ».

In sostanza i miei emendamenti tendono a reintegrare nel progetto di legge ora in discussione l'intera legge del 14 luglio 1887 meno, s'intende, l'art. 7 che non ha che fare con l'argomento che ci occupa, legge che sia nel progetto ministeriale, sia in quello della Commissione è stata riprodotta in parte ma non in tutto.

La legge del 14 luglio 1887 stabilisce che previa deliberazione del Consiglio dei ministri, i prefetti possono essere di ufficio collocati in aspettativa od a riposo per motivi di servizio, indipendentemente dai motivi stabiliti per gli altri impiegati; e concedendo al prefetto così collocato in aspettativa un trattamento superiore a quello normale, dispone pure che mentre gli altri impiegati non acquistano titolo ad indennità che dopo 10 anni di servizio ed a pensione che dopo 25, i prefetti invece acquistino titoli alla prima dopo 5 anni di servizio, ed alla seconda dopo 10; stabilisce inoltre che in quest'ultimo caso la pensione sia liquidata colle norme generali, aumentando però di un terzo il tempo utile di servizio prestato nella qualità di prefetto, purchè trattisi di prefetti che non abbiano ancora raggiunto i 25 anni di servizio, e con l'aggiunta del terzo, non si eccedano i 25 anni utili per la pensione.

Colla legge poi dell'11 luglio 1889, le suddette disposizioni furono estese agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ai consiglieri di legazione, ai consoli generali ed ai consoli.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Questa dei consoli generali si toglie.

Senatore LOVERA. Lo ignorava; ma in ogni modo io parlava adesso dello stato attuale della legislazione e non della legge ora in discussione.

PRESIDENTE. Il signor ministro accenna che d'accordo colla Commissione, proporranno in seguito di togliere alcune di quelle censure.

Senatore LOVERA. Sta bene; questo però non influisce per nulla sulla quistione da me sollevata.

Quale sia lo scopo che si è voluto raggiungere colle disposizioni da me ricordate, è chiaro.

I funzionari contemplati dalla legge del 1887 e del 1889 essendo per la natura stessa delle loro funzioni, in posizione molto più difficile, molto più delicata, e quindi anche più pericolosa, degli altri impiegati dello Stato, e la loro scelta potendo per di più avvenire all'infuori anche del personale e delle norme regolari della carriera, si sentì il bisogno di taluni provvedimenti i quali rendessero da un lato più facili ed agevoli le scelte, e permettessero dall'altro di potere, quando se ne presentasse il bisogno, non difficile a verificarsi per simil ordine di funzionari, allontanare dall'ufficio quelli fra essi che per ragioni sopravvenute e non attribuibili a colpa loro, più non corrispondessero all'altezza ed importanza dell'ufficio stesso; e di poter ciò fare senza compiere atto ingiusto e, diciamolo pure, disumano, contro funzionari non colpevoli e forse per molti titoli benemeriti.

E siccome le cause per le quali può avvenire che il Governo ritenga necessario un tale provvedimento, possono essere o temporanee od anche permanenti, era naturale che la legge provvedesse all'un caso ed all'altro, come vi provvide: al primo, a quello di cause temporanee, con l'aspettativa; al secondo, al caso cioè di ragioni permanenti e durevoli, coi provvedimenti sulle indennità e sulle pensioni di riposo.

In sostanza la legge del 1887 volle essere, ed a mio parere lo fu, una legge di umanità e di giustizia, e nel tempo stesso di pubblico interesse.

Di umanità e di giustizia, provvedendo, come fu anche già fatto per gli alti gradi militari e per i professori, pei quali vige uno speciale

sistema di collocamento a riposo, e quindi di liquidazione della pensione, alla sorte di funzionari, che, essendo posti in condizioni più aleatorie degli altri, possono più facilmente veder troncata la loro carriera prima di aver raggiunto il tempo sufficiente a conseguire sia un'indennità, sia la pensione di riposo.

Di pubblico interesse, in quanto che con quella legge si è voluto rendere più facile al Governo l'uso della facoltà di ricorrere, quando lo creda assolutamente necessario per coprire taluni importanti e delicati uffici, a persone estranee alla carriera, facoltà di cui io credo non si debba abusare, ma ritengo indispensabile che il Governo sia investito.

Ora come si può sperare che il Governo trovi uomini forniti di tutti i requisiti necessari, di cognizioni, di prudenza, di esperienza, e quindi non più giovanissimi, avviati forse per qualche altra carriera, i quali siano disposti ad accettare uffici molto onorifici certamente, ma anche molto delicati e molto pericolosi, se non sia loro assicurato, quando avvenga per infermità, per età o per altre cause, che debbano lasciare prematuramente l'ufficio, di ottenere una pensione che li metta in grado di passare in una mediocre agiatezza gli ultimi anni della vita, o almeno un'indennità che provveda ai primi momenti della cessazione dall'ufficio?

Sotto l'uno e l'altro aspetto, pertanto, pare a me che le disposizioni della legge del 1887, consacrate ripetutamente dal voto dei due rami del Parlamento, avrebbero dovuto essere conservate tutte in questa legge, e più specialmente le più importanti ed efficaci, quelle cioè relative al diritto anticipato a pensione.

Il progetto ministeriale invece, pur riconoscendo la necessità di provvedimenti speciali per i funzionari contemplati dalle leggi del 1887 e del 1889, poichè ne ha conservata una parte, quella cioè relativa all'aspettativa e quella che concede una indennità agli alti funzionari che abbiano più di cinque anni di servizio, ma che non abbiano oltrepassato i dieci, non ha creduto di fare altrettanto per la parte più importante, cioè per quella relativa al diritto anticipato a pensione che quelle leggi concedevano ai funzionari in esse contemplati che, non avendo ancora raggiunti venticinque anni di servizio, avessero però oltrepassati i dieci, e li sottopone alla legge generale tanto per la pensione che

per l'indennità, senza nemmeno aggiungere il correttivo di un aumento progressivo della indennità, in sostituzione al cessato diritto anticipato alla pensione.

E solamente in via di temperamento, opportunissimo, dato il sistema seguito dal Ministero, ha stabilito che in ogni caso la indennità che spetterà ai funzionari che abbiano oltrepassato i dieci anni di servizio, non possa essere minore di quella dovuta al funzionario che non li abbia oltrepassati.

Ma la Commissione, accettando nel resto il progetto del Ministero, salve poche modificazioni, non ha voluto ammettere questo temperamento, e ciò perchè, come leggesi nella relazione, « è sembrato non potersi verificare il caso di indennità dopo dieci anni di servizio, minore di quella di oltre cinque e meno di dieci anni, della quale è discusso nell'art. 46 ».

Ora, ciò dicendo, la Commissione è caduta in un errore gravissimo di fatto, del quale, conoscendo la competenza della Commissione e la singolare perspicacia e diligenza dell'onorevole relatore, ho ragione di meravigliarmi.

Il fatto è questo, che il caso che prevede l'onorevole ministro non solo potrà, ma dovrà necessariamente verificarsi ogniqualvolta il funzionario che ha oltrepassato i dieci, non sia ancora arrivato ai diciassette anni di servizio.

Prendo un esempio solo, perchè poi si corrispondono tutti. Un prefetto di prima classe che sia dispensato dal servizio con non meno di cinque e non più di dieci anni di servizio, avrà, in forza dell'art. 46, diritto ad un anno intero di stipendio, al netto di ogni ritenuta, cioè ad una somma di 12 mila lire d'indennità per una volta tanto.

Questo stesso prefetto di prima classe, se lascia invece il servizio ad undici anni di servizio, non avrà diritto, quando fosse soppresso il temperamento proposto dal ministro, che all'indennità di 7944 lire. Sono, come si vede, assai meno di 12 mila.

A dodici anni avrà diritto a 8666 lire, e, senza fermarmi in tutti gli anni intermedi, non è che a 17 anni di servizio che arriverà a lire 12,277, cioè a poco più di quella somma che spetterebbe al funzionario che non abbia raggiunto od oltrepassato i dieci anni e che ne abbia anche solo cinque ed un giorno.

Detto questo per incidente, perchè su questo argomento dovrà probabilmente tornare quando si discuterà l'art. 47, se l'emendamento che propongo all'art. 43 non avrà la fortuna di essere accolto, e ritornando all'argomento principale, io confesso francamente che quali siano le ragioni che hanno potuto indurre il Ministero e la Commissione a tenere il sistema seguito, quello cioè di mantenere in parte e in parte respingere i provvedimenti contenuti nella legge del 1887, davvero non le so immaginare, e neppure ne trovo la spiegazione nè nella relazione del ministro, la quale si limita a dire che le disposizioni di queste due leggi sono trasfuse nel presente progetto, ciò che non è completamente esatto, perchè non ne fu trasfusa che una parte; nè nella relazione della Commissione, nella quale, forse perchè essa non fece in questa parte che accettare il progetto ministeriale, nulla è detto sull'argomento.

Ora io ammetto si possa discutere se debbano o meno aversi provvedimenti speciali a favore di certi determinati funzionari collocati in condizioni speciali, sebbene per le ragioni che ho già accennate mi sembri non possa esservi dubbio in proposito. Ma dopo ciò io trovo che, o si ammette che questi provvedimenti sono necessari, e allora bisogna mantenerli tutti, o si crede che non sono necessari, e allora non vedo l'opportunità di mantenerne una parte.

Col sistema, dirò così, intermedio adottato dal Ministero e dalla Commissione, mentre in sostanza si fa cosa non giusta perchè si vengono a trattare a diversa stregua funzionari collocati in identiche condizioni, si lascerà pur sempre il Governo in un gravissimo imbarazzo quando avvenga che l'alto funzionario il quale per alte ragioni, che il solo Governo può apprezzare, non possa più continuare nell'ufficio, abbia più di dieci anni di servizio, ma gliene manchi ancora qualcuno, forse pochi, per arrivare a 25 ed aver diritto alla pensione secondo la legge generale.

E badisi che in questo caso possono trovarsi funzionari non solo presi fuori di carriera, ma anche di carriera.

Che cosa farà il Governo in questo caso finito l'anno dell'aspettativa col trattamento speciale che pure nel progetto attuale si ammette? Collocherà quel funzionario in disponibilità col trat-

tamento normale come è stabilito dall'art. 46 della legge che stiamo discutendo; e sta bene. Ma la disponibilità non può durare che due anni; e dopo?

Dispenserà senz'altro dal servizio quell'alto funzionario, in base agli articoli 46 e 47, con nulla altro che quella indennità che gli potrà spettare secondo l'uno o l'altro di quegli articoli in ragione dei suoi anni di servizio? O per non fare un atto simile, che sarebbe molto duro, e che in certi casi potrebbe essere crudele, lo richiamerà in servizio, pur ritenendolo disadatto all'alto ufficio? O non volendo neppur far questo continuerà nel sistema di chiamarlo a disposizione del Ministero, posizione che come ha detto molto giustamente l'onorevole ministro nella sua relazione, « rappresenta un'anomalia che dovrebbe cessare, non potendosi giustificare il fatto, non consentito da veruna legge o regolamento di un impiegato che mentre non presta nessun servizio allo Stato, pur ritira al 27 del mese lo stipendio »? O finalmente ricorrerà ad un altro sistema, seguito talvolta e che esso pure è scorretto e sconveniente, quello di sbalottare quel funzionario dalla disponibilità all'attività per rimetterlo subito in aspettativa, e poi farlo ripassare in disponibilità e così via via, finchè non abbia raggiunto quel numero di anni occorrente per poter conseguire la pensione di riposo?

A me pare che basti aver accennato a queste gravi difficoltà perchè appaia evidente, come, data al Governo la doppia facoltà di provvedere a taluni importanti uffici con persone prese fuori di carriera, e di dispensare dal servizio quei funzionari, quando per gravi ragioni non corrispondano più all'ufficio, sia una necessità assoluta che esso trovi in certe disposizioni speciali di favore, il mezzo di poter usare agevolmente e senza contrasti tra la ragione ed il cuore di quella facoltà.

Queste sono le considerazioni, che avrebbero forse avuto bisogno di uno sviluppo maggiore, ma che, anche così succintamente e malamente esposte, mi pare meritino la considerazione del Senato, che mi hanno indotto a proporre i due emendamenti che ho letti; emendamenti che spero, il ministro e la Commissione vorranno accettare; il ministro specialmente, giacchè essi tendono a dargli maggiore agevolezza nel ma-

neggio delicato e difficile dell'alto personale, cosa questa di grandissima importanza.

Che se questa mia speranza dovesse andar delusa, debbo avvertire fin d'ora che quando fosse respinto questo emendamento che io propongo all'art. 43, ciò che porterebbe di necessità il rigetto di quello proposto all'art. 47 che ne è la conseguenza, io ne proporrei allora uno subordinato all'art. 46 nel senso di continuare almeno fino a che siano raggiunti i 25 anni di servizio in un sistema di indennità speciale e progressiva.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'onor. Lovera più che discutere l'art. 49 del progetto ministeriale ne ha discusso quattro o cinque insieme.

Io lo pregherei di limitarsi per ora alla discussione di questo articolo. Vedremo dopo quando discuteremo gli altri se converrà modificarli ed in che modo.

Ora io fermandomi unicamente alle disposizioni dell'art. 49, incomincio dall'avvertire che questo articolo è stato già modificato d'accordo con la Commissione per quello che riguarda i consiglieri di legazione, i consoli generali, e i consoli.

In quanto ai prefetti io credo che sarebbe molto pericoloso accordare al Governo la facoltà di metterli al riposo per motivi di servizio.

Fino a quando si tratta di collocare in aspettativa per ragioni di servizio, io l'intendo, e più di me lo intende il Senato; ma quando si tratta di collocare a riposo, non è più questione di motivi di servizio, ma devono esservi ben altre ragioni, e dirò una cosa che non offende nessuno, devono concorrere le condizioni di salute e la impossibilità di prestare servizio.

Questo però non è motivo di servizio.

Quindi io credo che convenga attenersi alla disposizione dell'articolo in discussione, limitando la facoltà solamente al collocamento in aspettativa.

Vedremo poi quando si tratterà di accordare al Governo la facoltà di collocare a riposo, di quali garanzie deve essere circondata.

Quanto alle pensioni, abbiamo una legge che

le regola, e qui non è il caso di innovare tutto od in parte la legge precedente.

Comprendo che l'onor. Lovera è nell'ordine d'idea del progetto di legge presentato dal mio predecessore, ma forse lo stesso proponente di quella legge avrebbe intesa la necessità di presentare al Parlamento talune modificazioni, poichè le osservazioni fatte dagli altri ministri lo avrebbero consigliato di farlo.

Quindi contenendosi per ora allè disposizioni di questo articolo, io non credo che l'onorevole senatore Lovera vorrà insistere per introdurre in questa legge la facoltà di poter collocare a riposo per motivi di servizio.

Quando discuteremo le altre disposizioni, quelle specialmente dell'art. 53, al quale egli ha alluso, allora vedremo se è il caso di regolare diversamente il diritto alla pensione, e all'indennità, o se non convenga stare a quello della legge sulle pensioni.

Se quindi egli consente di fermarsi a questo primo partito, discuteremo in seguito le altre osservazioni.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Incominciando da una osservazione che l'onorevole ministro ha fatto sull'ordine della discussione, dicendo che io, invece di discutere esclusivamente sull'articolo 43, ne ho discussi parecchi altri, mi permetterà l'onorevole ministro che alla mia volta gli faccia osservare che alla necessità in cui mi sarei trovato di parlare contemporaneamente di diversi articoli, ho accennato io stesso incominciando a parlare.

Non è già che io abbia voluto discutere ora quegli articoli che più tardi resteranno sempre da discutersi, ma nel mio emendamento all'art. 43, che consiste nell'aggiungere le parole « a riposo », sta la base e la causa di tutte le altre modificazioni, sia di quella che ho già fatta nota al Senato relativa all'art. 47, sia di quelle altre, che, come ho già accennato, potrò avere occasione di proporre in via subordinata.

Per spiegare quindi il mio concetto mi era indispensabile accennare anche agli altri articoli.

La mia proposta è però per ora limitata alle parole « o a riposo », da aggiungersi all'articolo 43.

Ed io credo che, partendo dal concetto dal quale io parto, quello cioè di voler completare ciò che la Commissione e l'onorevole ministro non hanno fatto che in parte, sia indispensabile cominciare da quest'articolo, col ristabilire quale era l'art. 1 della legge 14 luglio 1887; a meno che il ministro e la Commissione mi assicurassero che il rinunciare all'aggiunta di quelle parole in quest'articolo non pregiudicherebbe per nulla le questioni avvenire.

Ma veramente io non so troppo come non avendo già previsto qui insieme al collocamento in aspettativa anche il caso di collocamento a riposo d'ufficio, si potrebbe poi discutere il mio emendamento, già noto, all'art. 47.

Io ritengo in sostanza che la base di questa discussione sia tutta in queste parole, per cui, per quanto m'incresca di vedere il ministro contrario alla mia proposta, non potrei ritirare il mio emendamento.

Debbo poi osservare all'onorevole ministro che non ha esattamente interpretata la mia intenzione, quando ha detto che nel fondo io mirava a sostenere una legge che è stata ritirata. Creda l'onorevole ministro che ciò non può essere, poichè nella legge precedente sugli impiegati civili, che è l'unica che sia stata ritirata, queste disposizioni che io sostengo non erano contenute.

Le disposizioni che io sostengo sono quelle che sono contenute nella legge del 1887, che è legge dello Stato, tuttora in vigore, e le ho sostenute colle mie poche parole, per la sola ragione che le credo buone, non per altro.

Quanto poi a ciò che possa ora pensare il proponente di quella legge sulla legge stessa, io proprio non lo so, nè ho cercato di saperlo.

Ripeto quello che ho già detto. Io credo che a meno si voglia togliere la facoltà al Governo di scegliere per certi alti uffici persone estranee alla carriera, e l'altra facoltà di dispensarli in certi casi dal servizio, provvedimento di cui può verificarsi il bisogno in modo assoluto, anche se non abbiano ancora raggiunto il tempo necessario per avere diritto a pensione, e l'intenzione di rinunciare a tali facoltà non appare certamente dal progetto in discussione dal quale risulta invece tutto l'opposto, sia necessità assoluta che il Governo, in certe condizioni speciali, abbia modo di usare, senza preoccupazioni personali, di queste facoltà.

Questa è veramente la ragione essenziale dell'emendamento che ho l'onore di proporre e che troverà poi il suo complemento nell'emendamento che proporrò all'art. 47.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prego l'onorevole Lovera di riflettere che qui non è questione di persone che si debbono scegliere fuori dell'Amministrazione; io non trovo nessuna parola che possa accennare a questo.

Qui si tratta di regolare in che modo i prefetti, i plenipotenziari, previa deliberazione del Consiglio dei ministri possono essere collocati di ufficio in aspettativa per ragioni di servizio.

Egli vorrebbe concedere al Governo una facoltà che a me sembra eccessiva.

Io domando meno di quello che egli vorrebbe concedere. Certissimo che nessuno abuserebbe della facoltà che l'onor. Lovera vorrebbe concedere, ma io lo prego di riflettere, che se si dà facoltà al Governo di collocare a riposo per motivi di servizio, voi aprite le porte, non dirò all'arbitrio, ma a qualche cosa che gli somiglia.

Collocare a riposo per ragione di ufficio è una cosa gravissima!

Bisogna che vi concorrano condizioni specialissime, oppure ragioni fisiche per le quali l'impiegato non può più prestare servizio.

Le ragioni di servizio possono esservi per collocare in aspettativa.

Un prefetto buono, può per certe condizioni, che l'onor. Lovera e tutti quelli che sono stati prefetti bene intendono, non essere più prefetto adattato ad una provincia, ma può ritornare un eccellente prefetto in un'altra. E siccome le prefetture non sempre sono disponibili, allora il ministro può collocare in aspettativa per ragioni di servizio questo prefetto, in attesa di poterlo convenientemente richiamare in servizio.

In quanto poi alla questione delle pensioni e delle gratificazioni, vi è una legge che le regola.

Senatore LOVERA. Dopo 25 anni!

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ne discuteremo quando verrà l'articolo, per ora debbo ritenere la legge com'è. La modificheremo certo in meglio, ma non è questo nè il caso, nè il modo.

Io prego l'onor. Lovera di Maria di non concedere al Governo più di quello che il Governo chiede.

Senatore LOVERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore LOVERA. Io veramente ho proposto di ristabilire le parole « od a riposo » perchè, essendo in quest'articolo 43 che si parla dei provvedimenti per ragioni di servizio, mi pareva opportuno comprendervi anche questo altro provvedimento della dispensa dal servizio, che, sotto una forma o sotto un'altra, si finisce qualche volta per prendere, come accade per esempio quando non si richiama in attività un prefetto od un inviato straordinario che sia stato collocato in aspettativa ed abbia compiuti due anni di disponibilità; che cosa succede in tal caso? Provvede l'articolo 46, che equivale nelle sue conseguenze ad un decreto di dispensa dal servizio.

A me pareva, lo ripeto, anche il caso di dispensa dal servizio, si dovesse prevedere in questo articolo che si riferisce ai provvedimenti per ragioni di servizio, ed in cui perciò come se ne è preveduto uno, quello del collocamento in aspettativa, mi pareva opportuno si accennasse anche all'altro, quello del collocamento a riposo che avrebbe avuta poi la sua esplicitazione all'art. 47, come il primo, quello dell'aspettativa, la trova nell'articolo 44. Ma poichè il ministro dice che, non aggiungendo all'articolo 43 le parole da me proposte, non è pregiudicata la questione, e la si potrà discutere all'art. 47, io non insisto nel mio emendamento, quantunque ritenga che, quando saremo all'articolo 47 troveremo difficoltà per poter formulare quella disposizione che provvede al caso al quale ho accennato. Mi rimetto per deferenza a quello che ha accennato il signor ministro e ritiro questo emendamento; ma a condizione che ciò non pregiudichi affatto l'emendamento che presenterò all'articolo 47 laddove è detto: « acquistano titolo a conseguire la pensione o indennità che può loro spettare a termini di legge »; nè pregiudichi l'emendamento che vorrei proporre eventualmente all'art. 46 del progetto della Commissione, emendamento che non avrà ragione di proporre che quando mi sia respinto l'altro all'art. 47. Col sistema che aveva intenzione di seguire si evitavano inutili ripetizioni, perchè una volta che il Senato si fosse pronun-

ciato sulla massima, che io poneva in questo articolo 43, sarebbe stata risolta anche la questione dell'articolo 47 o in sì o in no; ed allora quando il voto del Senato fosse stato negativo, allora soltanto sarebbe stato il caso di proporre l'emendamento subordinato all'articolo 46, al quale ho già ripetutamente accennato.

Queste sono le ragioni per le quali io insisteva perchè si deliberasse su queste parole: « od a riposo ».

Capisco che per se stesse non concludono molto, ma erano una preparazione a tutto il resto ed avrebbero resa più facile ed ordinata la discussione che sarebbe avvenuta poi.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La Commissione, dopo il ritiro dell'emendamento dell'onorevole Lovera, non deve entrare nella discussione di questo articolo. Ma prendo la parola solamente per confermare la comunicazione fatta dal signor ministro che, cioè, a sua proposta, la Commissione ha accettata l'eliminazione dall'art. 49 ministeriale, e 43 (45), della Commissione, di queste parole: « i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli ».

Tutto il resto delle risposte riferibili agli emendamenti dell'onorevole Lovera, va riservato alla trattazione degli articoli che debbono venire in discussione.

PRESIDENTE. Dunque l'onor. senatore Lovera, se io ho bene inteso, ritira la sua proposta?

Senatore LOVERA. Come ho detto, non so come potremo poi ritornare a discutere l'art. 43 quando avremo discusso il 47.

PRESIDENTE. Per ora rimaniamo all'art. 43. A questo articolo ella aveva proposto un emendamento che consisteva nello aggiungere le parole « a riposo »; lo mantiene o lo ritira?

Senatore LOVERA. Io aveva proposto pure un altro emendamento, del quale ho dato lettura, che riguarda l'art. 47.

PRESIDENTE. Ella potrà proporlo quando sarete all'art. 47; e quando si discuterà l'art. 46 allora potrà fare la proposta di anteporre, come mozione d'ordine, l'art. 47 al 46.

Senatore LOVERA. Allora mi arrendo immediatamente, e a questa condizione ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Dunque non vi è alcuna proposta all'art. 43 che si sta discutendo dacchè il senatore Lovera ritira l'emendamento che aveva proposto.

Vi è soltanto una proposta fatta dalla Commissione d'accordo col ministro, di sopprimere cioè le parole: « i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli ».

Pongo ai voti questa prima parte dell'articolo con le parole che si propone di sopprimere.

(Non è approvato).

Pongo ai voti per conseguenza l'art. 43 nel testo che ho letto meno le parole che è stato proposto di sopprimere.

☞ (Approvato).

Art. 44.

Ai funzionari collocati in aspettativa secondo l'articolo precedente, spetta l'annuo assegno non minore del terzo nè maggiore della metà, se contano meno di dieci anni; e non minore della metà, nè maggiore di due terzi, se ne hanno dieci o più anni.

(Approvato).

Art. 45.

Scaduto il termine dell'aspettativa per ragioni di servizio di cui nei due precedenti articoli senza che i detti funzionari sieno stati richiamati in servizio o collocati a riposo, saranno messi in disponibilità col trattamento stabilito dalla presente legge.

Il tempo passato in aspettativa per motivi di servizio, è valutato per intero.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora, il signor senatore Lovera propone che si discuta l'art. 47 prima dell'46.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si passa dunque alla discussione dell'art. 47.

Art. 47.

Oltrepassati i dieci anni di servizio, come sopra, i detti funzionari acquistano titolo a con-

seguire la pensione o indennità, che può loro spettare a termini di legge.

Il senatore Lovera ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Su questo articolo che sottopone alla legge generale, anche quegli alti funzionari ai quali si riferisce la legge del 1887, la quale li considera per la natura delle loro funzioni in condizioni diverse dagli altri in conseguenza della facilità maggiore in cui sono di dover abbandonare il servizio, io, come ho già annunciato al Senato, propongo un emendamento che rileggerò:

« Oltrepassati i dieci anni di servizio, come è detto nello articolo precedente, i detti funzionari acquistano titolo a conseguire la pensione che sarà liquidata a termini degli articoli 14 e 17 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

« Il tempo utile prestato in uno degli uffici indicati nel precedente articolo 43, sarà agli effetti della pensione aumentato del terzo quando sono collocati a riposo d'ufficio, purchè non abbiano raggiunto 25 anni di servizio, e con la aggiunta del terzo non si eccedano i 25 anni del tempo utile per la pensione.

« Rimangono ferme le disposizioni della legge 14 aprile 1864, n. 1731, e di tutte le altre leggi relative alle pensioni per il computo degli anni utili a conseguire la pensione quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda dei detti funzionari ».

A svolgimento di questo emendamento mi resta poco o nulla da dire, perchè le ragioni alle quali esso si appoggia le ho già espresse.

Per me, ritenendo, come ritengo, che possa accadere il caso che per taluno di quegli alti funzionari contemplati dalle leggi del 1887 e del 1889 il Governo si trovi nella necessità di allontanarlo dal servizio o collocandolo a riposo, o lasciando andare l'acqua per la sua china, lasciando cioè che abbiano il loro effetto naturale gli articoli 46 e 47, ciò che equivale allo stesso, ho ritenuto e ritengo che il funzionario collocato in simile condizione abbia dritto di avere un trattamento speciale, in compenso di quei maggiori pericoli che corre; e che abbia bisogno il Governo di essere in possesso di mezzi speciali per potere in certi casi provvedere senza esitazione ai bisogni del servizio; ma lo ripeto, in prima linea metto l'interesse

dei funzionari stessi che potrebbero trovarsi in così tristi condizioni anche dopo molti anni di servizio, caso che può verificarsi anche per funzionari di carriera. E qui rinasce quell'imbarazzo nel quale mi sono trovato finora, non avendo potuto provocare il voto del Senato nel primo emendamento proposto.

Debbo cioè parlare contemporaneamente su due questioni che trovansi separate in due articoli, ma che si confondono insieme. Per il caso infatti in cui uno dei funzionari, ai quali ho ripetutamente accennato, non possa essere mantenuto in servizio prima che abbia raggiunto i 25 anni, si presentano due soluzioni: quella di dargli diritto anticipato a pensione come era stabilito nella legge del 1887, in modo che a 10 anni ed un giorno di servizio acquisti diritto a liquidare la pensione secondo quelle norme; e questo provvedimento troverebbe il suo posto nell'art. 47¹: o se non si vuol fare questo, assegnargli almeno una indennità speciale, come anche nel progetto ora in discussione è stabilito per tali funzionari se lasciano il servizio prima di 10 anni; e questo formerebbe argomento ad un emendamento, in via subordinata, all'articolo 46.

Ed il solo fatto che questo caso che uno di quegli alti funzionari possa essere dispensato dal servizio, o esplicitamente, o implicitamente col non richiamarlo in attività dopo scaduti i due anni di disponibilità, quando non abbia ancora raggiunti i 25 anni di servizio, sia stato preveduto anche in questa legge, mi pare dimostri all'evidenza che il caso si può verificare. Se infatti esso si può verificare per un funzionario che non abbia oltrepassati i 10 anni di servizio, molto più facilmente si potrà verificare per un funzionario che sia arrivato a 15, a 18, a 20 anni di servizio. Ed esso si può verificare non solo nei funzionari presi fuori di carriera ma anche in quelli di carriera; trattasi quindi di un provvedimento generale per una classe molto importante degli impiegati dello Stato, per i rappresentanti cioè del Governo all'interno ed all'estero.

La difficoltà però è ora stata diminuita col aver fatto precedere alla discussione dell'articolo 46 quella sull'art. 47 e sull'emendamento che a questo ho proposto.

Così quando non passasse questo emendamento che io ho l'onore di proporre, potrò

proporre all'art. 46 l'altro subordinato relativo alle indennità. Che se poi non passassero nè l'emendamento relativo alla pensione nè quello relativo alla indennità, sarà allora da ristabilire per lo meno il temperamento che l'onor. ministro aveva nel suo progetto proposto come alinea all'art. 53 e che la Commissione ha soppresso; e questo mi riservo di proporre, se ne sarà il caso.

Per ora trattasi soltanto dell'emendamento che ho proposto all'art. 47 e che mantengo.

PRESIDENTE. All'art. 47 che è del tenore seguente: « Oltrepassati i dieci anni di servizio, come sopra, i detti funzionari acquistano titolo a conseguire la pensione o indennità, che può loro spettare a termini di legge » il signor senatore Lovera di Maria propone di sostituire il seguente emendamento:

« Oltrepassati i dieci anni di servizio, come è detto nell'articolo precedente, i detti funzionari acquistano titolo a conseguire pensione, che sarà liquidata a termini degli articoli 14 e 17 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

« Il tempo utile prestato in uno degli uffici indicati nel precedente articolo 43 sarà agli effetti della pensione aumentata del terzo, quando sono collocati d'ufficio purchè non abbiano raggiunto 25 anni di servizio e coll'aggiunta del terzo se eccedono i 25 anni di tempo utile per la pensione.

« Rimangono ferme le disposizioni della legge 14 aprile 1864, n. 1731 e di tutte le altre leggi relative ai funzionari, per il computo degli anni utili a conseguire la pensione, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda dei detti funzionari.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io comincio dal dichiarare che, poichè si mette in questione l'opportunità della eliminazione del capoverso dell'art. 53 del disegno ministeriale; siccome l'intendimento della Commissione (era già stato privatamente portato a notizia del preopinante) non era minimamente, nè poteva mai essere, quello di pretendere che a coloro che abbiano di più servito si dovesse attribuire un'indennità minore dirimpetto agli altri che abbiano servito di meno: così basta sollevarsi

il dubbio contrario, perchè la Commissione non si opponga che si rimetta il capoverso.

Ma notisi che l'art. 52 del progetto ministeriale serba in senso assoluto la propria virtù; chè l'art. 53, dicendo che l'indennità si liquida a termine di legge, non poteva, nei suoi termini, non includere la legge presente, che è quella che più da vicino rivela il pensiero del legislatore.

La Commissione doveva pertanto riguardare superfluo l'inciso che afferma non dovere il funzionario che ha servito per più di 10 anni, conseguire indennità minore di chi ha servito per cinque, e al più per dieci soltanto.

Riconosce alla sua volta che il richiamo del capoverso non pregiudicherà minimamente l'applicazione della legge. Onde son lieto di dichiarare all'onor. senatore Lovera, che il capoverso va ripristinato.

Quanto al merito dell'emendamento del senatore Lovera circa alle pensioni dei funzionari indicate nell'articolo della Commissione ora divenuto 45 (47), la Commissione dichiara che non poteva non prendere in considerazione l'indirizzo che ha preso il nuovo Ministero in ordine alla legge in discussione. E, ciò facendo, essa ha visto, come l'idea prevalente nel Ministero sia quella di modificare, e in parte abrogare, le leggi vigenti sui prefetti, gl'inviati straordinari e ministri plenipotenziari, consiglieri di legazione e consoli.

Il nuovo Ministero è venuto nella nuova idea, sembra, mosso da due ordini di considerazioni: l'uno politico, l'altro finanziario.

Il politico; perchè il Ministero ha creduto giudicare esorbitanti le proprie potestà, rispetto alle accennate categorie dei funzionari; ed ha voluto rinunciarvi in parte. Ciò non deve far meraviglia all'onorevole Lovera, quando egli rifletta che abdicazioni di potestà esistenti, nella legge in esame, se ne fanno moltissime, stando almeno alle proposte del Ministero attuale.

Su quel punto anzi si è corso pericolo di un conflitto tra Ministero e Commissione; la quale avrebbe voluto riproporre alcune disposizioni della legge, precedentemente votata e non giunta in porto, nel senso di serbare maggiori potestà al Governo. E dalla relazione che stamattina, sugli articoli da noi nuovamente esaminati, ho dovuto fare, risulta che si è dovuto

transigere quando si è avuto il consenso del ministro nel mantenergli una qualche facoltà di più, in luogo di tutto, com'esso avrebbe voluto, fissare in modo definitivo, e fin da ora, nella presente legge; e solamente così abbiamo conseguito di rimettere molta parte delle determinazioni agli organici. Questo è l'indirizzo di carattere politico del nuovo Ministero.

Io sono poi nell'ordine delle idee dell'onorevole Lovera, quando egli afferma che vi ha connessione tra il maggiore potere che ora si abbandona, e che esiste per la legge vigente, di mettere a riposo i prefetti, e il maggior dovere di trattarli meglio per la misura, sia per delle indennità e delle pensioni, e anche pel tempo, rispettivamente, occorrente per acquistarne il diritto.

Secondo me, egli aveva ragioni da vendere, quando insisteva, perchè la questione di mantenere al Governo il diritto di porre a riposo si decidesse nell'art. 49 del disegno ministeriale.

Senonchè, a parer mio, egli aveva torto nell'accontentarsi che si votasse la facoltà; poichè si sarebbe potuto accordare questa e, d'altra parte, negli articoli seguenti si sarebbe potuto decidere di non attribuire le più grosse ed elevate indennità o pensioni.

Mi permetto di osservare ancora, che il lodevole pensiero dell'onor. Lovera, anche rispetto alla proposta del ministro, inciampa in due inconvenienti che sostanzialmente aggravano la condizione di quel ceto di alti funzionari, che dovrebbero, secondo lui, mediante la conservazione della legge attuale, riuscir meglio tutelati.

Il primo è questo: dato il potere di mettere a riposo gli accennati impiegati superiori; se questo potere si esercita prima dei 5 anni, che cosa resterà mai al prefetto, all'alto funzionario che sarà collocato a riposo? Avrà zero pensione, zero indennità. Perchè non è esatto che, pur essendovi connessione d'interessi tra la potestà di mettere a riposo e il miglior trattamento per le indennità e le pensioni, vi fosse armonia assoluta.

Le maggiori garanzie, il miglior trattamento, sono subordinati a decorrimento di tempo, ad un minimo di 5 anni.

Ebbene, quando crede l'onor. Lovera che la disposizione di favore non dovesse avere ap-

plicazione che per gl'impiegati, a sèguito di bufere politiche, assunti ad altissimi uffici; è bene che egli non dimentichi come, per costoro, la cosa più naturale sia di vivere in ufficio ancor meno di un quinquennio.

Dunque, la difesa non andrebbe fatta ad essi; andrebbe agli altri: ma gli altri, pur arrivando agli accennati alti uffici per carriera, ove questa sia stata felice e brevissima, non dovrebbero sottostare alla stessa sanzione?

Il secondo gravissimo inconveniente nel sistema del senatore Lovera consiste in questo, che nessun vantaggio pecuniario può agguagliare o compensare il danno dei prefetti o di altri funzionari che ad essi viene dall'assoluto e incondizionato potere del ministro di metterli a riposo: potere che egli, l'on. senatore, col suo emendamento metterebbe a base del suo sistema. L'aspettativa per servizio invece, cui si limita la potestà ministeriale con questa legge, seguita dalla disponibilità, assicura la permanenza nell'ufficio per più anni; entro i quali, decreti, forse consigliati da cause politiche, o determinati da errori, possono, di regola anzi, devono, essere revocati.

Ad ogni modo, la Commissione non intende di entrare nello studio minuto cui menerebbe il concetto dell'onor. Lovera; poichè capisce che, sostanzialmente, verrebbe ad urtare col l'indirizzo che vuol tenere il Governo, autore del presente disegno di legge, indirizzo che, in questo momento, a quanto pare, nessuno combatte in Senato; tanto più che il Governo sembra convinto che faccia bene nel disfarsi di alcune facoltà; al che attribuisce, anche, virtù di salvaguardare la finanza.

Per tali ragioni, la Commissione è dolente di non poter accettare l'emendamento che riguarda la prima parte dell'articolo. E dichiara che rimette il capoverso ministeriale.

Senatore LOVERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito la Commissione riammette il secondo capoverso dell'art. 53 del progetto ministeriale: « L'indennità in ogni caso non sarà minore di quella determinata nell'articolo precedente. » che prima proponeva di sopprimere.

Il senatore Lovera Di Maria insiste nella sua proposta?

Senatore LOVERA. Io non intendo affatto di seguire l'onor. relatore sul terreno nel quale

in parte almeno ha voluto mettere la discussione, accennando all'indirizzo politico da cui le leggi del 1887 e del 1889 abbiano potuto dipendere.

Io ho inteso collocarmi esclusivamente nel campo dell'interesse del Governo e di un giusto riguardo a certi funzionari; e non voglio uscirne.

In quanto al merito, io ripeto un'osservazione che già ho fatta. Avrei ammesso che si fosse posta la questione, se occorrono, o no, questi provvedimenti speciali sui quali discutiamo; ma ammessa la massima, ritengo se ne debbano ammettere tutte le conseguenze.

Ora, l'onor. ministro ha detto e lo ha ripetuto poco fa, che i provvedimenti per l'aspettativa li ha conservati, perchè considera l'aspettativa come un provvedimento necessario, di cui può facilmente avvenire di doversi servire cogli alti funzionari che hanno una parte politica importante, ma che non li ha mantenuti per la pensione perchè non li crede necessari. Ha con ciò riconosciuto che può accadere facilmente che per molte ragioni, senza alcuna loro colpa, e per motivi punto disonorevoli per loro, quegli alti funzionari non possano continuare nell'ufficio.

Ma, ammesso un tal fatto, bisognava accettare tutte le conseguenze.

Ora, quando il signor ministro e la Commissione ammettono il caso di un alto funzionario che non possa continuare in un ufficio perchè al Governo non convenga che vi continui, devono ammettere che ciò possa accadere non solo temporaneamente, ma anche definitivamente. E lo ammettono in fatto dal momento che nell'art. 46 prevedono il caso d'indennità per una volta tanto; ciò che implica cessazione definitiva del servizio, la quale può verificarsi non solo con un decreto formale di collocamento a riposo, ma anche con un decreto, dirò così, di riconoscimento di fatto compiuto, quando trattasi di funzionari che dopo essere stati un anno in aspettativa e due anni in disponibilità, non siano richiamati in attività di servizio.

Ora, io non mi so capacitare perchè un'indennità di favore si abbia a concedere al funzionario che abbia non meno di 5 e non più di 10 anni di servizio e non si abbia a concedere a quello che ne abbia di più, ma non abbia ancora raggiunto il tempo di servizio ne-

cessario per la pensione. A quelli da 5 o 10 anni si ritiene necessario di fare un trattamento di favore, mentre quelli da 10 a 25 anni si sottopongono alla legge generale.

Con questo sistema finiscono per essere in condizione molto peggiore i funzionari che hanno servito più anni, cioè quelli che avranno reso maggiori servizi allo Stato di quello che lo siano i funzionari che hanno servito per minor numero di anni e che in conseguenza avranno reso minori servizi allo Stato.

Per queste ragioni completamente di ordine e di fatto mantengo il mio emendamento sul quale aspetto il giudizio del Senato.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Parmi di aver già già detto all'onor. senatore Lovera quali sono le ragioni per le quali credo pericoloso di includere la facoltà del collocamento a riposo.

In quanto poi al trattamento diverso, ma francamente io non so in che consista questo diverso trattamento tra quelli che hanno da 5 a 10 anni di servizio e quelli che ne hanno 15 o 20. Determinerà la legge.

A me sembra meno utile di lasciare regolare questo dalle leggi per la stessa ragione osservata poc'anzi. Se voi dite che la pensione o la gratificazione deve essere regolata dalla legge A e poi più tardi viene una nuova legge che modifica questa disposizione voi vi trovate di fronte ad una difficoltà. Se invece ricorrete alla legge o alle leggi, come più vi aggrada, non determinandole, la latitudine, diventa maggiore.

Io poi non so comprendere l'osservazione dell'onor. Lovera, quando parla d'impiegati fuori dell'Amministrazione. Ma qui non si contempla questo caso, si parla in generale degli impiegati che dopo 5 o 10 anni di servizio possono essere collocati in aspettativa. Possono essere impiegati di carriera, i quali l'abbiano gradatamente percorsa e possono essere impiegati nuovi, e questi l'onor. Lovera, sa che non potrebbero essere che prefetti, perchè la legge non consente al ministro di nominare impiegati di grado inferiore, senza le norme stabilite dalle leggi organiche.

Vorrà dire che questi prefetti nominati nuovi si troveranno nella condizione dei prefetti vecchi; quindi, secondo me, nulla è pregiudicato

ora, poichè la Commissione ha aderito di ritenere nella legge il capoverso che era stato escluso.

Io credo che c'è quanto basta per soddisfare l'onor. Lovera e dichiaro con dispiacere che io non posso accettare il suo emendamento, tanto più che in questo momento io non ne potrei calcolare le conseguenze finanziarie.

Quindi occorrerebbe che si facesse un calcolo per vedere a che spesa si esponebbe lo Stato accogliendo il suo emendamento.

Per non pregiudicare nulla io credo che valga meglio lasciar ora le cose come si trovano.

PRESIDENTE. Insiste ancora, onorev. Lovera?

Senatore LOVERA. Domanderei di parlare, se me lo si consente.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore LOVERA. Lo domandavo con esitazione perchè ho già parlato diverse volte.

Per me il dubbio sussiste sempre; a chi provvede questa disposizione limitata ai funzionari che hanno oltre 5, ma non più di 10 anni di servizio?

Essa evidentemente riflette soltanto i prefetti e ministri plenipotenziari presi fuori di carriera.

Di prefetti, infatti, o ministri plenipotenziari di carriera che abbiano soltanto 10 anni di servizio, non ne vedo troppo la probabilità.

Ma poi si dice che non vi è una differenza di trattamento. Io la trovo invece, e grandissima, questa differenza. A prefetti si può forse arrivare, ed in condizioni molto fortunate, in venti anni di servizio, ma non mai prima di questo tempo; perciò nessuno dei funzionari di carriera potrà avere beneficio da questa disposizione, la quale non servirà pertanto che ai funzionari presi fuori carriera.

E sussiste pur sempre una grave differenza anche nel trattamento, perchè un prefetto, il quale per ragioni evidentemente indipendenti dalla sua volontà sia lasciato decadere dalla carica dopo solo dieci anni di servizio, avrà un'indennità, la quale, se è di prima classe, seguitiamo quest'esempio, sarà di 12,000 lire, e mercè il temperamento proposto dall'onorevole ministro, e' riammesso ora dalla Commissione, se avrà più di 16 anni di servizio continuerà ad avere la stessa indennità di 12,000 lire, e sta bene; ma dopo i 16 anni di servizio e fino ai 25, cioè fino al tempo in cui acquista diritto alla pensione, questo favore speciale di

un'indennità maggiore di quella che per regola generale spetta a tutti i funzionari, esso non l'ha più.

Quindi quei funzionari che hanno passato i 17 anni di servizio, sono posti in condizione peggiore di quelli che hanno meno; peggiore in questo senso, che non godono di quel vantaggio che godono gli altri, di aver diritto cioè ad una indennità maggiore della normale.

Lo ripeto, questo è un emendamento che ritengo molto importante, perchè implica questione di giustizia, e perciò io insisto e lo mantengo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prego l'onorevole Lovera di riflettere che questo articolo si riporta all'art. 43 nel quale si parla di prefetti del Regno, d'invitati straordinari e ministri plenipotenziari, non si parla nè di sottoprefetti, nè di consiglieri delegati.

Quindi, l'osservazione che egli ha fatto, mi pare che non trovi posto.

E di più, qui si parla di servizio prestato anche promiscuamente in altri uffici, il che significa che non hanno prestato solamente il servizio di prefetto.

Prego poi il Senato di riflettere che, la conseguenza finanziaria della proposta dell'onorevole Lovera, non si può calcolare, e quindi anche per questa ragione, io prego il Senato di non accoglierla.

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti come è proposto dalla Commissione.

Rileggo l'art. 47: « Oltrepassati i dieci anni di servizio, come sopra, i detti funzionari acquistano titolo a conseguire la pensione o indennità, che può loro spettare a termini di legge ».

A questo articolo il senatore Lovera ha proposto un emendamento di cui fu dato più volte lettura, emendamento che nè il ministro nè la Commissione accettano.

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti il testo dell'art. 47 quale ho testè riletto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si passa all'art. 46.

Art. 46.

Dopo cinque, e non oltre dieci anni, di servizio prestato in una delle cariche enunciate nell'art. 43, od anche promiscuamente in altri uffici precedenti, verrà accordata ai suindicati funzionari, per una sola volta, una indennità corrispondente allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio al netto di ogni ritenuta.

A questo articolo il signor senatore Calenda propone che dopo le parole « ai suindicati funzionari » si aggiungano le seguenti « non richiamati in servizio dopo lo stato di disponibilità per una sola volta una indennità che » il rimanente come nel testo dell'articolo.

Senatore CALEND A V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A V. Dopo la grossa questione sollevata dall'onor. Lovera - grossa perciocchè toccava la parte sostanziale della legge del 1877 non richiamata in questo progetto, là dov'essa crea un diritto eccezionale di conseguire la pensione di riposo fuori dei casi scritti nella legge generale del 1864 - viene la piccola mia proposta che non intacca la sostanza della legge, mira solo a chiarire, quello che dovette essere il concetto del ministro, il concetto della Commissione.

Come il Senato ha già scorto negli articoli precedenti, c'è questo speciale trattamento fatto ai grandi funzionari dello Stato appartenenti alla carriera amministrativa e diplomatica, ai prefetti, cioè, ministri plenipotenziari, inviati straordinari, che mentre l'aspettativa è ammessa per tutti gli impiegati in genere, solo per motivi di famiglia, infermità, servizio militare ce ne, sarà una speciale per questi alti funzionari denominata aspettativa per motivi di servizio. E mentre per la legge generale non ci può essere messa in disponibilità di impiegati se non per soppressione di ufficio o riduzione di ruolo, una disponibilità speciale è creata per questi alti funzionari, i quali cessato il periodo della aspettativa di ufficio, non sono richiamati in servizio.

Viene poi questo art. 46, il quale letto così come è, non lascia intendere in quali casi sia esso applicabile, essendo così concepito:

Dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio

prestato in una delle cariche enunciate dall'articolo 49 ed anche promiscuamente in altri uffici precedenti, verrà accordata ai suindicati funzionari per una sol volta una indennità corrispondente, ecc.

Nel leggere questo articolo io mi sono domandato: in quale stato, o condizione giuridica deve trovarsi il funzionario per aver diritto a cotesta indennità? E, ponendo a riscontro quello che è detto nell'articolo precedente intorno al regime dell'aspettativa di ufficio e della disponibilità, e la disposizione successiva che parla del conseguimento della pensione, secondo il diritto comune, io ho dovuto intendere che il concetto del ministro proponente e della Commissione fosse questo: che, cessato il periodo dell'aspettativa di ufficio, e quello della disponibilità che dura due anni col trattamento proprio degli impiegati in disponibilità, al prefetto o al ministro plenipotenziario non richiamato in servizio, e non avente diritto ad indennità o pensione di riposo, per non avere servito almeno per dieci anni, giusta la legge comune, sia fatto il singolare trattamento di una indennità pari ad un anno di stipendio, per ragioni che non accade riprodurre poichè furono ampiamente accennate dall'onor. Lovera quando propugnava il suo emendamento.

Perchè chiaro il concetto apparisse, e non lo si dovesse andare ricercando, come a me è avvenuto per via di richiami e confronti di articoli parecchi, e ad eliminare qualunque dubbio io mi sono spinto ad aggiungere dopo la parola « funzionario », le altre: « non richiamati in servizio dopo lo stato di disponibilità ».

Se il Senato si compiacerà accoglierlo, il mio emendamento avrà reso l'articolo più chiaro, più manifesto lo spirito che lo informa.

Senatore LOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LOVERA. Sopra questo articolo 46 io aveva annunciato che avrei proposto un emendamento speciale nel caso non fosse stato accolto quello da me proposto all'art. 47.

E se seguissi il mio impulso sarei sempre più che disposto a proporlo, perchè per me ciò che ho udito finora non mi ha persuaso di essere in un errore circa il modo con cui interpreto questo articolo, e circa ciò che, a mio credere, dovrebbe farsi per ragioni non solo di giustizia, ma anche di logica.

Per me sta sempre che con questo articolo si provvede a favorire, facendo loro un trattamento speciale, i funzionari che abbiano fra i 5 ed i 10 anni di servizio, e non si pensa affatto a quelli che stanno tra i 10 ed i 25 i quali, a differenza dei primi, rimangono soggetti alla legge generale; e questo, non mi pare nè giusto nè logico.

Siccome però so di già, che anche a questo riguardo avrei contro e la Commissione ed il ministro, così sono certo che il Senato non approverebbe questo nuovo emendamento, come non ha approvato quello che ho proposto precedentemente.

Dall'altra parte per proporre l'emendamento da me ritenuto necessario a questo articolo, mi sarebbe indispensabile l'accordo con la Commissione e con il signor ministro, perchè nel proporlo bisognerebbe studiare ancora quale sarebbe la misura in cui dovrebbero stabilire la indennità per una volta tanto a favore degli alti funzionari, che avendo più di 10 anni di servizio, non avessero però ancora raggiunto il tempo massimo per la pensione, indennità che io vorrei naturalmente progressiva. Rinunzio per queste ragioni, sebbene con molto rammarico, all'emendamento che avrei voluto proporre a questo articolo.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed al signor ministro se accettano l'emendamento proposto dal signor senatore Calenda.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La Commissione lo accetta.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. In conseguenza non essendovi altre proposte, pongo ai voti l'emendamento del signor senatore Calenda, che consiste nell'aggiunta delle parole: « non richiamati in servizio dopo lo stato di disponibilità, ecc. ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 47 così emendato.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 48.

Salvo il disposto dell'art. 45, gl'impiegati civili non possono essere collocati in disponibi-

lità, che per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli organici.

Ove ciò avvenga, saranno messi in disponibilità, in primo luogo coloro che ne facciano domanda, e successivamente i meno anziani del ruolo di ciascun grado.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 48.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 49.

La disponibilità non potrà durare oltre due anni. All'impiegato in disponibilità spetta lo stesso trattamento dell'impiegato in aspettativa per infermità, giusta l'art. 38.

(Approvato).

Art. 50.

Quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestar temporaneo servizio in una amministrazione qualunque dello Stato, riceverà una retribuzione eguale alla differenza tra lo assegno di disponibilità e lo stipendio normale del suo ultimo ufficio.

(Approvato).

Art. 51.

Gli impiegati in disponibilità ricollocati in servizio, riprendono lo stipendio e l'anzianità che avevano al giorno in cui furono messi in disponibilità.

(Approvato).

Art. 52.

La metà dei posti vacanti in ogni amministrazione, non computati quelli riservati agli impiegati in aspettativa, verrà conferita ad impiegati in disponibilità, che sieno appartenenti alla stessa amministrazione o ad altra analoga dipendenza dallo stesso.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Su questo primo comma invece di: « ad altra analoga dipendenza dallo stesso », deve dirsi: « ad altra analoga dipendente dallo stesso Ministero ».

PRESIDENTE. Ora passiamo agli altri comma:

Di ogni due posti che si renderanno vacanti, il primo spetterà all'impiegato in disponibilità, il secondo sarà conferito per prima nomina o per promozione; e così successivamente in ordine alterno.

Saranno prima richiamati coloro, che da maggior tempo si trovano in disponibilità.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Al secondo comma in luogo di terminare con le parole: « e così successivamente in ordine alterno » si dovrebbe dire: « e così alternativamente ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 52 colle modificazioni di forma testè proposte, chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 53.

Scaduto il periodo della disponibilità senza essere stato richiamato in servizio, l'impiegato cessa dal far parte dell'Amministrazione, salvo al medesimo il diritto di conseguire la pensione o indennità che e termini di legge possa competergli.

(Approvato).

Art. 54.

L'impiegato in aspettativa, il cui posto venisse a mancare per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli, passerà in disponibilità per tutti gli effetti di legge.

(Approvato).

Art. 55.

Negli allegati al bilancio annuale sarà presentato per ciascun Ministero uno stato nominativo degli impiegati in disponibilità, o in aspettativa, e del movimento dei medesimi comparativamente all'anno precedente.

(Approvato).

Art. 56.

Per gli impiegati in tutto o in parte retribuiti ad aggio, l'assegno di disponibilità e di aspettativa è calcolato con le stesse norme stabilite per la pensione di riposo.

(Approvato).

Art. 57.

Il collocamento in aspettativa o in disponibilità e il successivo richiamo in servizio degli impiegati sono ordinati con decreto reale o ministeriale, secondo fu fatta la nomina al grado in cui si trovano.

PRESIDENTE. Onorevole signor ministro, non le parrebbe più opportuno di dire: « sono fatti con decreto » anzichè « sono ordinati con decreto ». Esiccome si ripete poi la parola « fatta » allora si potrebbe dire: « avvenne ».

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Accetto le modificazioni.

PRESIDENTE. L'art. 57 viene così modificato:

Art. 57.

Il collocamento in aspettativa o in disponibilità e il successivo richiamo in servizio degli impiegati sono fatti con decreto reale o ministeriale, secondo avvenne la nomina al grado in cui si trovano.

Chi approva questo articolo così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO IV.

Della dimissione, della dispensa dal servizio, del collocamento a riposo.

Art. 58.

L'impiegato che si è dimesso è tenuto a continuare nelle sue funzioni, finchè non abbia partecipazione ufficiale dell'accettazione della data dimissione.

(Approvato).

Art. 59.

È dichiarato dimissionario l'impiegato:

- a) che perde la cittadinanza italiana;
- b) che accetta funzioni, missioni, pensioni o altro beneficio da Governo straniero, senza essere stato autorizzato dal Governo nazionale;

Può essere anche dichiarato dimissionario chi non raggiunge la propria residenza, o non si presenta ad assumere servizio, in ambo i casi, dopo scorso un mese dal termine prefissogli; o arbitrariamente si tien lontano dall'ufficio per oltre un mese.

La dichiarazione deve essere sempre preceduta dal conforme parere della Commissione amministrativa.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 59.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora verrebbe l'articolo 60 del progetto della Commissione, ma il signor senatore Pascale riprende per suo conto l'art. 66 del progetto ministeriale, soppresso. Ne dò lettura.

L'impiegato, la cui dimissione è accettata, o che è dichiarato dimissionario, conserva, se già acquistato, il diritto alla pensione, a termini di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Pascale.

Senatore PASCALE. Il progetto ministeriale, come il Senato ha udito, faceva salvo, all'impiegato dimissionario, il diritto acquisito alla pensione, e la Commissione respinge questa proposta.

Per la legge ora imperante (la legge di aprile 1864) non ha diritto a pensione, se non l'impiegato che domandi ed ottenga il collocamento a riposo o che a riposo sia messo d'ufficio. All'impiegato dimissionario nessuna pensione. Questo è il sistema che la Commissione crede si debba mantenere, e che l'onorevole ministro avrebbe voluto emendare.

Ora il voto della Commissione a me sembra ingiusto ed anche disarmonico nel sistema delle sue stesse proposte.

L'art. 66 del progetto del Governo è larghissimo, facendo salvo il diritto acquisito alla pensione, in qualunque caso la dimissione si avveri. Questo è troppo; ed io proporrò un emendamento per circoscrivere la divisata innovazione in più ristretti e, secondo me, giusti confini.

Però non credo che a quella proposta si possa fare il rimprovero, che la Commissione le ha fatto, di creare il diritto alla pensione pel solo fatto della dimissione, prescindendo, come dice la relazione, da motivi di età o di salute; non merita questo rimprovero, perchè l'articolo, dice chiaramente, che si vuol rispettare il *diritto acquisito a termini di legge*: il che presuppone appunto avverate le condizioni di durata del servizio, di età o di salute, che,

secondo la legge ora vigente, danno diritto al collocamento a riposo, e quindi alla pensione.

Ciò posto, a me sembra che, per giustificare la severità del voto espresso della Commissione, bisognerebbe trovare nel fatto della dimissione una ragione sufficiente per infliggere all'impiegato dimissionario una pena così grave, qual'è quella di privarlo di un diritto che egli, ha acquistato, rilasciando, per quarant'anni, una parte del suo stipendio al fondo delle pensioni.

C'è questa ragione?

Io non lo credo.

Per due vie l'impiegato può divenire dimissionario: o egli volontariamente si dimette, o la dimissione è pronunziata d'ufficio, come conseguenza di fatti determinati.

Dimissione volontaria. L'impiegato dichiara che egli intende dimettersi, e, osservante della legge e dei suoi doveri, rimane in ufficio, aspettando che il Governo accetti la dimissione: questa è accettata: la pensione è perduta. E perchè? Perchè l'impiegato ha detto: intendo dimettermi, invece di dire: domando il collocamento a riposo, mentre, in un caso come nell'altro, egli aspetta che il Governo lo autorizzi a lasciare il suo ufficio ed a rientrare nella vita privata.

Mi pare una questione di parole, che la legge non dovrebbe fare.

Ma le *parole sono cose*, diceva il Cesari, e sta bene. Parole diverse possono significare diverse cose. Ma che significa, dunque, questa *dimissione*?

Mi si risponderà: la legge suppone che chi si dimette non voglia più saperne della sua qualità d'impiegato, dia di frego a tutto il passato, e rinunci a tutto, compresa la pensione.

Ma questa è una supposizione per lo meno arrischiata; è una supposizione quasi sempre contraria alla verità, e certamente contraria alle buone regole di legislazione e di giurisprudenza, per cui le rinunce ai diritti non si presumono, ma vogliono essere formalmente espresse.

Del resto, se questa supposizione risponde alla realtà, niente di meglio che aspettarne la prova dal fatto. Se l'impiegato, dimettendosi, ha voluto rinunciare alla pensione, egli non ne chiederà la liquidazione; ma, se la domanderà,

sarà chiarito il contrario e l'argomento della supposta rinuncia sarà smentito.

Se poi, a giustificare il rigore della legge, si dicesse, che vuolsi punire l'atto sdegnoso ed irriverente di chi manda le dimissioni, invece di formulare umilmente la sua istanza di collocamento a riposo, mi si permetterà di credere che manchi ogni senso di equità civile nella legge, che punisce così duramente un fatto non grave. E chi potrà, credere che un momento d'imprudenza, un atto d'impazienza cagionato da un sentimento di decoro e di amor proprio offeso, per un torto ricevuto, per un rimprovero immeritato, per un sospetto ingiurioso, sia tale colpa per cui debba un vecchio ed onesto impiegato essere gettato sul lastrico e morire nella miseria?

Questo in quanto alla dimissione volontaria.

Veniamo alla dimissione pronunziata d'ufficio, come conseguenza di fatti che la legge enumera.

Per l'articolo 59, che or ora si è votato, è dimissionario l'impiegato che perde la cittadinanza; e, secondo il progetto ministeriale, anche in questo caso sarebbe mantenuto il diritto alla pensione. Ma questo a me non sembra giusto. Non è giusto che chi rompe i vincoli con la patria, chi si sobbarca ai doveri di cittadino di un altro Stato, e può trovarsi domani nelle file dei nemici del proprio paese sia pensionato dallo Stato. Nè io vorrei, introducendo qui una regola diversa, mettere in forse la giusta disposizione della legge sulle pensioni, per cui anche la pensione, di cui si è già in possesso, si perde da chi perde la cittadinanza. Io dunque, non potrei, per questa parte, far mia la proposta dell'onorevole ministro.

Però vi sono altri motivi, pei quali s'incorre nella dimissione e sono questi, giusta l'articolo 59: se un impiegato tramutato non raggiunge a tempo la residenza, o, se, abusando di un congedo, resti arbitrariamente lontano dall'ufficio per un certo tempo, L'impiegato che non può giustificare, per forza maggiore o per altre ragioni, questa inosservanza dei suoi doveri, è dichiarato dimissionario, e perde il diritto alla pensione.

Anche in questo caso la pena non parmi adeguata alla colpa. La sospensione per una durata più o meno lunga, con la relativa perdita dello stipendio, sarebbe, secondo me,

mezzo più che sufficiente per mantenere la disciplina, e punire convenientemente trasgressioni di questa specie.

Ma la proposta della Commissione apparisce anche più ingiusta per eccessiva severità, quando si metta a raffronto con altre parti del progetto stesso.

L'art. 86 contempla i casi di revocazione dall'impiego; ed ascolti il Senato quali sono: grave abuso di autorità, grave abuso di fiducia, vie di fatto contro il superiore in dipendenza di relazioni d'ufficio, inosservanza del segreto di ufficio che abbia cagionato danno allo Stato, mancanze contro l'onore, offesa alla persona del Re, pubbliche manifestazioni di opinioni ostili alla monarchia e all'unità della patria. Si tratta, come vedete, di colpe gravissime, incomparabilmente più gravi di quelle mancanze disciplinari, che danno luogo alla dimissione, quali sono quelle dell'impiegato che non raggiunga a tempo la residenza, o che abusi del suo congedo.

Ebbene: per questi fatti s'incorre nella revocazione dell'impiego, ma si conserva il diritto alla pensione. L'art. 87 lo dice espressamente: « la revocazione fa cessare l'impiegato dal servizio, salvo il diritto alla pensione, che possa spettargli a termine di legge ». Dunque: l'impiegato, che abusa del congedo, va rimandato a casa senza pensione, mentre quelli che commettono le ribalderie enumerate nell'art. 95 avranno, nel decreto di revocazione, il giusto titolo per farsela liquidare.

Ma questo non è tutto. Fra i casi di revocazione, per cui, come abbiamo veduto, non si perde il diritto alla pensione, è questo: « l'abbandono dell'ufficio, in seguito a dimissioni non ancora accettate ». Ecco, dunque, come stanno le cose: l'impiegato, che dà le dimissioni e, osservante della disciplina, resta in ufficio aspettando di essere autorizzato ad abbandonarlo, accettata che siano le dimissioni, perde la pensione: quello che alla dimissione aggiunge l'arbitrario abbandono dell'ufficio, è revocato dall'impiego ma resta pensionato!

Queste mi sembrano contraddizioni evidenti, e non dubito che il Senato, in un modo o in un altro, le farà sparire.

Quanto a me, credo che non si debba privare l'impiegato dimissionario del diritto acquisito alla pensione, se non nel caso ch'egli abbia

rinunziato alla cittadinanza italiana o abbia accettato impiego o pensioni da Governo straniero, e quindi fo mia la proposta ministeriale con l'emendamento, che ho l'onore di presentare al banco della presidenza.

Senatore PATERNOSTRO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PATERNOSTRO. In verità io vorrei poter fare plauso alla proposta dell'onor. Pascale; ma mi duole di non poterlo.

Egli infatti non si è accorto che colla sua proposta di riprodurre l'articolo 66 del progetto ministeriale tende a conturbare, a capovolgere tutto quanto il sistema che regola le pensioni degli impiegati civili dello Stato, quello, cioè, stabilito dalla legge del 14 aprile 1864.

Per quella legge gli impiegati civili possono conseguire la pensione quando hanno compiuto un certo limite di età, e quando hanno prestato quarant'anni di servizio, perchè allora soltanto possono ottenere il decreto di collocamento a riposo.

Invece se fosse ammesso che l'impiegato di suo arbitrio, chiedendo le dimissioni, oppure avendole imposte per punizione potesse conseguire la pensione, verrebbe sconvolto tutto il sistema, perchè alla volontà della legge si sostituirebbe l'arbitrio dell'impiegato.

Ed un'altra conseguenza dannosa sarebbe questa, che molti impiegati potrebbero abbandonare il servizio, specialmente coloro i quali con ciò mirassero a sottrarsi a qualche grave punizione. Abbiamo avuto esempi, anche non antichi, di impiegati i quali, trovandosi in pericolo di essere sottoposti a procedimento penale per qualche azione delittuosa, hanno lasciato il servizio.

Ora volete voi che questi impiegati, i quali non avrebbero per la legge sulle pensioni il diritto al collocamento a riposo, lo conseguano in virtù di una cattiva azione?

Io sono persuaso che l'onor. Pascale non ha pensato a questa deplorabile conseguenza del sistema da lui propugnato; chè, altrimenti non avrebbe difeso con tanto calore il ripristinamento dell'articolo abbandonato dalla Commissione.

Senatore CALEND A V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A V. Io non entro nel merito della questione, la quale è abbastanza grave,

nè taccio che l'onor. senatore Pascale parmi sia più nel vero che non i propugnatori della idea contraria; ma tengo a chiarire un punto che mi sembra sostanziale nella questione, e che potrebbe eliminare un equivoco in cui sono caduti la Commissione e l'onor. Paternostro.

Che cosa s'intende per diritto acquistato alla pensione? Quali condizioni debbono verificarsi perchè cotesto diritto si acquisti?

Indubitatamente il diritto alla pensione non può sorgere se non nelle condizioni e nei termini voluti dalla legge sulle pensioni del 1864. Sarebbe strano pensare che possa sorgere un diritto per un semplice atto di volontà dell'impiegato il quale può anche essere contrario alla legge, e meritevole di censura e di pena. Non è concepibile che un funzionario, il quale per la legge che disciplina il modo con cui il diritto alla pensione sorge e si conserva, non potrebbe, in condizioni normali, quel diritto sperimentare, per non averlo ancora acquistato; il diritto stesso acquisti e sperimenti, per un fatto suo che, ripetesi, può essere degno di censura, e ad ogni modo la legge generale nol considera tale da attribuir un diritto pria non esistito.

Quindi, i termini nei quali era concepito l'articolo dello schema ministeriale, sono tali che bene intesi, nulla pregiudicano, non incoraggiano le diserzioni dal servizio, non concedono diritto a chi non ne ha; lo conserva soltanto a coloro che, avendolo già acquistato, potrebbero perderlo pel fatto delle dimissioni.

Vedrà il Senato se la dimissione in ogni caso o solo nei casi opportunamente indicati dall'onor. senatore Pascale, conservi il diritto alla pensione.

Ma questo è certo che dicendosi nel progetto: « La dimissione non fa perdere all'impiegato dimissionario il diritto che abbia acquistato alla pensione » giuridicamente non possa altro intendersi che il funzionario, o dimissionario volontario, o tale dichiarato d'ufficio, deve avere *prima della dimissione*, acquistato per virtù della legge dell'aprile 1864 il diritto ad essere collocato a riposo.

La questione diviene importante sotto lo aspetto di non far che la sostanza della cosa debba cedere alla imperfezione della forma.

Il fatto è che l'impiegato che si dimette, al pari di quello che chiede il collocamento a ri-

poso, dimostra di voler cessare dal servizio: e la cessazione dal servizio non deve far perdere i diritti i quali si sono legalmente acquistati allo scopo di sperimentarli appunto quando si cessi dal servizio; tranne che per indegnità e nei casi preveduti nelle leggi, come pena non sia comminata la perdita della pensione.

Qualcosa pure bisogna consentire alla umana infermità; e se per condizioni subbiettive speciali o per un eccesso di personale suscettività, taluno abbia inviate le dimissioni dall'ufficio, anzichè chiedere il collocamento a riposo, la forma adoperata non deve infirmare un diritto già acquisito e che per demerito non fu perduto. Sarebbe pena inadeguata al fallo, se pur fallo può esso dirsi.

Onde ritornando a ciò che m'indusse a prendere la parola, io credo che la formola adoperata nello schema ministeriale, ove parla di diritto acquistato, sia al tutto corretta, e che non induca ai pericoli espressi nella relazione della Commissione.

Il diritto acquistato non può essere se non nei termini prefissi dalla legge del 1864, prima e indipendentemente dal fatto delle dimissioni.

Se quindi vi ha un funzionario, a mo' di esempio, con 25 anni di servizio e 60 anni di età dichiarato dal Governo dimissionario, rimasto cittadino italiano, e non incorso per cause penali, sia prevedute nella legge generale, sia nella speciale sugli impiegati, nella perdita del diritto alla pensione, questo funzionario è quello che, secondo lo schema ministeriale e secondo il modo di vedere del senatore Pascale, deve conservare quel suo diritto già legittimamente acquistato prima che la dimissione dal servizio avvenisse.

Da ciò si pare come, intesa la cosa nel senso suo razionale e giuridico, il pericolo temuto dalla Commissione non abbia luogo; e che non riproducendo l'articolo ministeriale, con le limitazioni già indicate dall'onor. senatore Pascale, si dia a fatti che costituiscono mancanze relativamente lievi, o un eccessivo sentire di se stesso, pena grave, certo non adeguata; chi pensi che all'impiegato *revocato* dall'ufficio, e ciò vuol dire per mancamenti gravissimi, si conservi il diritto acquistato alla pensione; chi pensi che per lo schema che stiamo discutendo, la perdita del diritto alla pensione è comminata solo all'impiegato destituito in quei raris-

simi casi che ne attaccano a fondo l'onore, la morale e il dimostrano quasi un pubblico delinquente.

Non fo proposte: chiarito il concetto del diritto acquistato, il quale deve intendersi nei termini e colle condizioni della legge del 1864 sulle pensioni, ove il ministro riproduca l'articolo soppresso dalla Commissione, l'accetterei nei limiti indicati dal senatore Pascale.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. L'onor. Calenda parla di diritto acquisito.

Ora il diritto si acquista quando si sono prestati 25 anni di servizio. Ma questo è un diritto potenziale; perchè possa essere tradotto in fatto e possa divenire concreto, bisogna che si adempiano altre condizioni prescritte dalla legge 1864 la quale prescrive tassativamente questa, chiamata pure punizione, questa decadenza dell'impiegato dimissionario dal diritto a conseguire la pensione.

Col sistema proposto noi andremmo a sconvolgere interamente il sistema vigente ed a fare uno strappo a questa legge, la quale ne ha avuti già tanti, specialmente con tutte le leggi e leggine militari che andiamo votando ogni giorno; di talchè al presente la spesa sul bilancio dello Stato per le pensioni nell'esercizio che si è chiuso, supera di due milioni la cifra dell'anno precedente.

E questa, non sarà certo una buona notizia, per quelli i quali sono, come lo siamo tutti noi, teneri delle finanze dello Stato, ed obbligherà, io spero, a riflettere seriamente, prima di consentire a questo nuovo strappo, alla legge del 1864.

Perchè la conseguenza inevitabile di questo fatto sarà che gl'impiegati i quali fanno di non poter arrivare, per ragioni qualsiasi, a raggiungere tutte le condizioni prescritte dalla legge sulle pensioni, potranno conseguire il diritto alla pensione, mercè la loro dimissione chiesta o imposta, prima ancora che abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte per ottenere il collocamento a riposo; giacchè quando queste condizioni fossero raggiunte, non avrebbero bisogno di dare le dimissioni, ma sarebbero nel diritto di chiedere il collocamento a riposo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Tanto l'onorevole senatore Pascale, quanto il senatore Calenda, hanno fatto l'onore a me, di richiamare la mia relazione su questo punto.

Siccome si tratta di due brevissimi periodi, io mi permetto di leggerli.

Alla pagina 11, è detto questo:

« In questo titolo è l'art. 66 del progetto ministeriale, che dice: « l'impiegato la cui dimissione è accettata o che è dichiarato dimissionario, conserva il diritto alla pensione ». Alla Commissione è parsa grave quella disposizione; chè con essa muterebbersi in diritto quesito dell'impiegato, il dimitersi, ancorchè senza motivi di salute o di età; e si spoglierebbe di sanzione la dichiarazione di dimissionario che si fa dal Governo, certo in vista di una qualche inosservanza dei doveri d'ufficio. Ad ogni modo, anche dal rispetto finanziario, sembra arrischiata la proposta: onde non se ne propone l'accoglienza ».

Ora io vorrei rimettere la questione in mano dei senatori Pascale e Calenda; ed allora la risolverebbero, ne son certo, nel senso della Commissione.

Il senatore Pascale dice: le condizioni di salute o di età ci vogliono essere per coloro i quali intendono esercitare il diritto di dimettersi, conservando il diritto alla pensione. Ci sono quelle condizioni? Si risponde di sì. Ma se ci sono, non abbiamo la legge sulle pensioni in favore dell'impiegato che si dimette? Che le faccia valere secondo tale legge; e non se parli più. A tal fine, non occorre, non che l'articolo ministeriale, nessun altro qualsiasi.

L'onorevole senatore Calenda poi dice: ma l'impiegato che, secondo la legge vigente, ha diritto a pensione, commette uno sbaglio, quando, invece di chiedere, pur avendone diritto, il collocamento a riposo (e qui noto che l'amico senatore Paternostro nel censurare il pensiero del senatore Calenda, è stato eccessivamente rigido), domanda, dice il senatore Calenda, per isbaglio le dimissioni. Ma, posta la questione in tali termini, non so come si possa venire alla conseguenza di accettare l'articolo ministeriale.

Questo sanziona, in modo apertissimo, il di-

ritto a favore di qualunque funzionario che voglia rompere il contratto stabilito col Governo, in qualunque momento del suo servizio.

Ma deve avere acquistato, dicesi, il diritto alla pensione a termini di legge. Ma l'aver egli acquistato cotal diritto secondo la relazione della Commissione non significa la stessa cosa, che diritto al collocamento a riposo; perchè, se di questo caso, si trattasse non saremo di fronte al diritto di dimissione, bensì e solo di fronte a quello di essere collocato a riposo. L'articolo ministeriale invece significa che, chi si dimette, sia anche giovane, sia sanissimo, a conseguire indennità o pensione, altro non gli occorre che di aver servito almeno un decennio per la prima, e almeno venticinque per la seconda.

Ecco in qual senso l'articolo ministeriale si rimette alla legge. Ciò fa evitare certamente, che si andasse eccessivamente più in là; impedisce cioè che, a favore di chiunque si dimetta, si creasse, oltre il diritto di romper a suo libito il contratto col Governo, quello ben pure di arricchirsi, ottenendo pensione ancor quando non avesse servito abbastanza per conseguirla.

Quello soltanto dunque è il significato delle parole dell'autore del progetto: « conserva (l'impiegato), se acquistato, il diritto alla pensione, a termini di legge ».

Ora che cosa ha fatto la Commissione?

Essa ha distinto la dimissione per punizione, cioè decretata dal ministro senza domanda dell'impiegato, dalla dimissione spontanea dell'impiegato per esercizio di un proprio diritto.

Nella dimissione per punizione, la legge riconosce nel funzionario che viene dimesso, il diritto di far liquidare la sua indennità o la pensione.

Ma, se ad un atto che è punizione si equipara l'esercizio della potestà che ha qualunque funzionario di dimettersi, sarà impossibile che si arrivi ad alcun atto di punizione.

Il funzionario che sia in procinto di essere dimesso, dispensato, revocato per punizione, nulla ha da temere, quando egli anticipi la propria dimissione.

Si dà in mano a lui lo strumento di non essere mai punito, di mutare anzi in premio un meritato castigo. D'altra parte si toglie un mezzo essenziale di governo, che consiste ap-

punto, date alcune contravvenzioni, nell'allontanare, con più o meno disdoro, dall'ufficio, l'impiegato che contravviene ai propri doveri.

Tanta contraddizione non è menomamente ammissibile. Ma il senatore Pascale pensava di difendere l'articolo, combattendone altri ancora da discutere, e che trova, in confronto, favorevolissimi all'impiegato. Egli dice: ma se, quando l'impiegato si dimette, non gli accordate pensione, come poi, quando lo revocate dall'ufficio, affermate di doversi tener conto delle sue ragioni per la pensione? Se l'impiegato di sua volontà (dirò anche di suo arbitrio, perchè l'articolo gli darebbe potestà di arbitrio) si dimette, gli date nulla, e poi, se contravviene e lo dimettete, dispensate o revocate, gli attribuite la pensione?

Proprio così, io rispondo. Ma come non ha tenuto presente l'onorevole senatore Pascale che l'esercizio del diritto di dimissione e la relativa accettazione senza attribuire indennità, non è una pena?

L'esercizio del proprio diritto di dimettersi, seguito dall'accettazione senza pensione, non è constatazione di una qualsiasi colpa o contravvenzione al dovere.

Quindi non vi ha nemmeno sanzione morale contro l'impiegato, non vi ha nulla di disonore. Anzi i funzionari, i quali si dimettono a seguito di divergenze, d'incompatibilità coi superiori, o di altro che non entri nelle ragioni domestiche, credono in generale di divenire più potenti, e talvolta diventano tali, nell'opinione pubblica; perchè il fatto della dimissione attesta, di frequente sentimenti d'indipendenza e coscienza di forza, che nella convivenza sono molto pregiati. Ma, invece, non dirò la revocazione che non si applica fuorchè per gravi colpe o per delitti, ma la dimissione di ufficio, la dispensa dal servizio, sono vere e proprie pene. Io le credo efficacissime; e nessuno pensa di volerle più gravi, proponendo, fosse solo per la revocazione, di aggiungere ad esse la perdita del diritto a pensione.

Nell'ordine sociale, mi penso, significhi qualche cosa il regime penale; qualche cosa di più, e di assai diverso, che il mero esercizio del diritto civile di dimettersi, comechè abbia, questo, in corrispettivo la non consecuzione di pensione o d'indennità.

Circondiamo, osservano i nostri contraddittori, di garanzie la disposizione ministeriale, e rimettiamola. Io non ho visto ancora il minimo accenno ad alcun emendamento; quindi io la discuto com'è. Ma che garanzie volete portare, efficaci a modificare, e non valide poi a distruggere, come si deve secondo me, il concetto erroneo per cui si vorrebbe affermare, in ciascun funzionario, la potestà incondizionata di sciogliersi dal servizio, conseguendo la pensione; e, d'altra parte, l'obbligo nello Stato di tenerlo in servizio, finchè non segua alcuna delle condizioni che gli danno, e sotto diversi vincoli, potere di rimuoverlo?

Se troverete una formola che tolga all'impiegato la potestà incondizionata di dimettersi, quando ei voglia la pensione, avrete distrutto l'articolo, e sarete tornati alle leggi presenti, che appunto negano quel diritto assoluto incondizionale di esercitare utilmente la potestà di dimissione.

Ma, essendo queste le leggi che governano, e non creandosi niente, secondo assumono i nostri onorevoli contraddittori, con l'articolo che la Commissione non ammette: domando io quale è il danno che si apporta al funzionario, eliminando quell'articolo?

Il funzionario che, malgrado sia bene informato, come lo è, dalla legge presente, che, ove di suo arbitrio si voglia dimettere, non potrà aspirare ad avere indennità o pensione, e, ciò non di meno, si dimette, non ha da dolersi che di sé soltanto, se, come dev'essere, all'accettazione della sua dimissione, non tien dietro la attribuzione di pensione o d'indennità. Invece, quali conseguenze non ne verrebbero, allorchè si stabilisse in suo favore il diritto alla nna o all'altra, secondo i casi?

Diventerebbe perfettamente inutile la legge dei 40 anni di servizio richiesti come titolo a domandare il riposo; diventerebbe perfettamente inutile, nella mancanza dei 40 anni di servizio, la legge del *minimum* di età dell'impiegato, ove egli avesse servito abbastanza per aver diritto all'indennità o alla pensione. Si conturberebbe il servizio pubblico, perchè ai più giovani che, appena raggiungessero l'età di servizio bastevole ad avere o l'indennità o la pensione, si aprirebbe la porta di rompere a loro libito il contratto.

Tutto ciò, a me pare, sia cosa grave che debba essere valutata, non soltanto sotto l'aspetto del diritto dell'impiegato, ma anche sotto l'aspetto dell'onere dello Stato, e soprattutto delle esigenze nei servizi pubblici.

A tutto questo aggiungo una notizia di fatto.

Io non so chi degli onorevoli nostri colleghi si sia trovato in Senato, quando la tesi odierna fu sottoposta alle deliberazioni del Senato; nè so se l'onor. Pascale e l'onor. Calenda abbiano dato un'occhiata all'articolo che si riferisce allo stesso tema, e che è nei precedenti progetti. Cotesto articolo, senza sollevare alcuna obiezione e senza discussione, fu votato due volte dal Senato.

Ebbene, se essi non hanno presente l'ultimo progetto approvato dal Senato, io richiamerò l'art. 39 nel quale è detto: « l'impiegato la cui dimissione fu accettata, perde ogni diritto a pensione e ad qualsiasi assegnamento d'indennità ».

Se oggi si ammettesse l'articolo ministeriale, di cui la Commissione propone la soppressione, si tratterebbe di stabilire perfettamente il contrario. Questo non doveva essere, son persuaso non era, nell'intendimento del signor ministro. Egli non deve escludere che, nella formola del suo articolo, debba essersi caduto in un qualche equivoco; in ogni modo non deve essere stata tenuta presente la portata dell'articolo medesimo.

Ma una volta che cotesta portata è messa in chiaro, e, d'altra parte, posto che, in proposito, provvede la legge vigente, che sta, e che noi, su quel punto, non tocchiamo; è bene non si alteri uno stato di cose, che, moralmente, giuridicamente e finanziariamente, ha funzionato tanto bene, sicchè giammai se ne sono mosse delle doglianze. (*Bene*).

Per conseguenza, la Commissione mantiene la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Il signor ministro è d'accordo?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Sono d'accordo colla Commissione.

PRESIDENTE. Insiste il signor senatore Pascale?

PASCALE. Se il signor ministro non sostiene il suo articolo io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Passeremo all'art. 60 nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degl'impiegati civili (*seguito*);

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Avanzamento nel regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze.

La seduta è sciolta (ore 6.15).